

**ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2069**

CHIARIMENTI

I presenti chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

1) Capitolato d’oneri – Requisiti di Capacità tecnica e professionale § 7.3 lettera d):

Per il solo lotto 9: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Tecnologia dell’informazione e Servizi d’ingegneria

Poiché la valutazione di conformità alla norma UNI EN ISO richiesta viene riferita a due settori differenti: Tecnologia dell’informazione (IAF 33) e Servizi d’ingegneria (IAF 34) si rileva che per il settore Servizi d’ingegneria (IAF 34) nelle linee guida Accredia ne viene riferita la corrispondenza ai codici NACE (rev. 02) 71, 72, 74 except 74.2 and 74.3. Le descrizioni di tali codici (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006) risultano generiche così da rendere applicabile tale settore (IAF 34) ad una qualunque attività prestata da un Studio di consulenza tecnica, d’ingegneria o di architettura, spaziando dall’edilizia, alle infrastrutture civili ed industriali nonché all’impiantistica in generale. Si chiede pertanto di confermare che il requisito richiesto sia da intendersi come “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Tecnologia dell’informazione e/o Servizi d’ingegneria” dove l’idoneità, la pertinenza e la proporzionalità ai servizi richiesti per il Lotto 9 sarà valutata in funzione di quanto indicato nel campo di applicazione descritto nel/i certificato/i stesso/i, anche con riferimento a settori contigui allo IAF 34, lo stesso IAF 33 e/o IAF 35.

Risposta:

Non si conferma. Si veda l’Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020.

2) In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3 del Capitolato d’Oneri, si pongono i seguenti quesiti:

- a) Si chiede conferma che l’esecuzione dei progetti analoghi indicati al punto c) non deve essere compresa in uno specifico arco di tempo (salvo che debbano essere stati conclusi positivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte)
- b) Laddove al medesimo punto c) si specifica quanto segue: “Si precisa che i progetti dovranno essere analoghi a quanto descritto nella documentazione di gara di ciascuno specifico Lotto in termini di attività minime svolte e deliverable minimi prodotti”, per “analoghi” si intende che i progetti devono comprendere uno o più degli elementi di cui alle attività minime svolte e deliverable minimi prodotti?
- c) In caso di RTI, è indicato all’art. 7.4 che per il requisito di cui alla lett. c), nel caso dei lotti 3, 4 e 5, i tre progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall’impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto. Le esperienze e le relative prestazioni da definire e identificare in capo a ogni impresa raggruppata sono da intendersi i servizi indicati in ogni lotto oppure le attività minime svolte? Poiché gli RTI saranno necessariamente orizzontali (non essendo state indicate componenti principali e secondarie), tali indicazioni in merito alle attività svolte da ogni impresa, sono da intendersi quelle si cui all’art. 14.3.3 dello stesso Capitolato d’Oneri?

Risposta:

- a) Si conferma.
- b) Si conferma.
- c) Come previsto al par. 7.3 lett. c) del Capitolato d'Oneri, i progetti richiesti ai fini della partecipazione dovranno avere ad oggetto attività analoghe a quelle previste nel Capitolato tecnico al par. 3.3.2 "Servizio Affiancamento alla Transizione Digitale - codici servizio: L3.S2, L4.S2, L5.S2". Si precisa inoltre che, per i lotti 3, 4 e 5, sono previste prestazioni sia principali che secondarie (vedasi par. 3. "OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI", tabelle 2c; 2d e 2e) per cui è ammessa la partecipazione di RTI sia verticali che orizzontali che misti. Il par. 14.3.3 del Disciplinare reca invece unicamente l'elencazione dei documenti che devono essere prodotti dagli Operatori economici che intendono partecipare alla gara in forma associata.

- 3) Con riferimento ai criteri di valutazione C05 e C10 del Lotto 1 e C06 dei Lotti 3-4-5 in merito alle attestazioni richieste, si evidenzia l'oggettiva difficoltà, se non in taluni casi l'impossibilità reale e concreta, da parte del Cliente, di attestare l'attività svolta e il numero di giornate erogate da una singola risorsa professionale. Tale circostanza è legata a difficoltà oggettive dovute a: 1. carriera delle risorse fuori dall'azienda - le risorse in forza all'azienda al momento dell'offerta o della stipula del contratto potrebbero aver maturato la loro esperienza professionale, utile ai fini dell'attestazione richiesta dal criterio, nell'ambito di progetti di altre aziende: tale circostanza rende di fatto impossibile all'azienda partecipante alla gara richiedere un'attestazione a Clienti e per progetti non propri; 2. modalità di rendicontazione delle attività - molto spesso i progetti di consulenza, specie quelli della tipologia per la quale si richiede l'attestazione, sono remunerati a corpo, non esistendo quindi una rendicontazione per giorno/uomo rispetto alla singola risorsa: tale circostanza rende di fatto impossibile per il Cliente rilasciare la formale attestazione per nominativo; 3. modalità di erogazione delle attività - la singola risorsa professionale, pur avendo maturato una esperienza utile ai fini dell'attestazione, potrebbe aver erogato le attività e lavorato su tale Cliente/progetto senza un grado di esposizione diretta (attività in back office) e quindi non essere conosciuta dal Cliente: tale circostanza rende di fatto impossibile per il Cliente rilasciare la formale attestazione per nominativo; 4. privacy e clausole di riservatezza contrattuali - per policy aziendali dei Clienti, che intendono mantenere riservato il progetto, specie se strategico, l'azienda partecipante alla gara è vincolata al rispetto di clausole contrattuali che impongono la riservatezza e la non-disclosure su progetto, attività e nominativi delle risorse coinvolte: tale circostanza rappresenta un concreto ostacolo alla possibilità che il Cliente rilasci l'attestazione nominativa sulle attività svolte nell'ambito di un progetto. Per tali ragioni, ferma restando la validità di quanto richiesto dai criteri di valutazione, si chiede di confermare che ai soli fini della stipula del contratto sia sufficiente per l'aggiudicatario presentare i CV delle risorse professionali, eventualmente sottoscritti per autocertificare le esperienze del curriculum.

Risposta:

Non si conferma. Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020. Si veda inoltre la risposta al quesito n. 145.

- 4) In riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica (cfr. Capitolato d'Oneri par. 7.3, lettera c) ed in particolare con riferimento ai Lotti 3, 4 e 5, si chiede di confermare che, in caso di RTI orizzontale composto da almeno 3 (tre) operatori economici, sia sufficiente comprovare il requisito fornendo n.1 (uno) "progetto di affiancamento alla transizione digitale" per ciascuna impresa del RTI. A titolo esemplificativo, in tal caso, un RTI orizzontale composto da 5 (cinque) imprese presenterà complessivamente 5 (cinque) attestazioni di "progetti di affiancamento alla transizione digitale", uno per ciascuna impresa del RTI.

Risposta:

Si conferma. Si precisa tuttavia che l'esempio riportato non appare corretto. Ai fini della partecipazione a ciascuna lotto, sono infatti richiesti 3 progetti di affiancamento alla transizione digitale, per cui, in caso di partecipazione in forma associata (es. RTI), qualunque sia il numero di imprese che partecipano congiuntamente, il numero di progetti che dovranno essere dichiarati e conseguentemente attestati è e rimane pari a 3.

- 5) Si chiede di confermare che "l'equivalente di 800 gg" richiamato nei **criteri C05 e C10 del Lotto 1** e "l'equivalente di 600 gg" richiamato nel criterio **C06 dei Lotti 3-4-5** sia da considerare come elapsed, ovvero durata complessiva del progetto sul quale la risorsa professionale ha maturato la propria esperienza.

Risposta:

Non si conferma. Richiedendo che ciascuna risorsa proposta abbia un'esperienza "pari all'equivalente di 800gg complessivi" nei criteri C05 e C10 del lotto 1 e "pari all'equivalente di 600gg complessivi" nel criterio C06 dei lotti 3, 4 e 5, si intende l'effettivo effort riconducibile a ciascuna delle predette risorse e non alla durata del progetto nell'ambito del quale sono state impiegate.

- 6) Con riferimento al criterio di valutazione C05 del Lotto 1 ("Qualità delle risorse professionali per la strategia digitale") si chiede di confermare che la richiesta di mantenere le attestazioni dei clienti "per tutta la durata contrattuale" è un refuso nella scrittura del criterio di valutazione.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020. In corso di esecuzione, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), dello Schema di Accordo Quadro.

- 7) In merito al servizio di "AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2069 – LOTTO 9 (CIG 8127400EA3) si richiede:

- a) Se la certificazione ISO:27001 con oggetto "Erogazione di servizi di digital consulting & cyber security con il supporto del servizio interno di gestione, conduzione operativa, assistenza, monitoraggio dei sistemi tecnologici e applicativi erogati centralmente tramite Data Center" possa essere considerata sostitutiva al possesso del certificato di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 relativamente all'oggetto "Tecnologia dell'Informazione e Servizi d'ingegneria", richiesto dai requisiti di capacità tecnica e professionale
- b) In caso contrario, si chiede conferma che l'oggetto della certificazione ISO 9001:2015 richieda i "Servizi di Ingegneria" (servizio 34 dei settori IAF di certificazione), in genere maggiormente legati al settore dell'ingegneria civile di applicazione. I servizi di Digital e Technology Consulting & Cyber Security, infatti, sicuramente rientrano nel settore 33 - "Tecnologia dell'Informazione", ma non nel settore 34 - "Servizi di Ingegneria". Inoltre, per la partecipazione alla gara, è obbligatorio possedere la certificazione con entrambi gli oggetti?

Risposta:

- a) Non si conferma. La certificazione ISO 27001 con oggetto "erogazione di servizi di digital consulting & cyber security" non può essere considerata sostitutiva.
- b) Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020.

- 8) Relativamente alla partecipazione al lotto 9, si chiede conferma che nel gruppo di lavoro possano essere inseriti professionisti che non hanno con l'operatore economico rapporto di lavoro dipendente e non rientrano nella sua compagine sociale, e con i quali verranno sottoscritti appositi contratti di collaborazione.

Risposta:

Si conferma.

9) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotti 1 e 2 – pagg. 46, 47, 52, 53

Relativamente ai criteri:

"C02 Governo della fornitura ... la copertura tematica e funzionale ed il grado di flessibilità per rispondere all'eterogeneità, funzionale e dimensionale, delle PA della macro area geografica di riferimento ed eventuali altre soluzioni organizzative e strumentali per garantire l'omogeneità qualitativa di erogazione dei servizi sull'area servita"

e

"C04 Garanzia omogeneità di erogazione

Il concorrente illustri la proposta organizzativa per il presidio del territorio nazionale, funzionale alla erogazione omogenea dei servizi motivando:

la scelta del modello organizzativo e le relative ricadute nell'esecuzione dei servizi, evidenziandone quindi i razionali dell'efficacia,

l'eventuale offerta di figure di coordinamento aggiuntive rispetto a quelle minime richieste dalla documentazione di gara,

le modalità con cui il concorrente garantirà omogeneità di servizio, per qualità, risorse impiegate e livelli di dettaglio adoperati in attività analoghe sulle diverse tipologie di PA potenzialmente beneficiarie."

e uguali criteri C02 e C04 del Lotto2.

Si chiede di confermare che, considerando che lo stesso argomento dell'"omogeneità di erogazione dei servizi" è presente sia nel criterio C02 sia con focus centrale nel criterio C04, il criterio C02 si possa limitare alla breve presentazione delle soluzioni che poi saranno dettagliatamente descritte al criterio C04.

Risposta:

Non si conferma. Si precisa infatti che, pur essendo elemento comune ai due criteri l'aspetto relativo alla garanzia di omogeneità dell'erogazione, il criterio C02 ha come focus il Program Management dell'Accordo Quadro in ottica di governo della fornitura, mentre il criterio C04 ha come focus l'organizzazione che il Concorrente intende mettere in campo per garantire tale omogeneità di erogazione. Ciò precisato, il Concorrente può organizzare la presentazione dei contenuti della propria offerta tecnica secondo le modalità ritenute più efficaci e meglio rispondenti ai criteri di valutazione.

10) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pag. 47, 50

Relativamente ai criteri:

"C04 Garanzia omogeneità di erogazione

Il concorrente illustri la proposta organizzativa per il presidio del territorio nazionale, funzionale alla erogazione omogenea dei servizi motivando:

....

le modalità con cui il concorrente garantirà omogeneità di servizio, per qualità, risorse impiegate e livelli di dettaglio adoperati in attività analoghe sulle diverse tipologie di PA potenzialmente beneficiarie."

e

“C14 Taratura del piano strategico ICT

Numero di piani strategici ICT utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento. ...”

Si chiede di confermare che i “livelli di dettaglio” del C04 corrispondono ai “livelli minimi di approfondimento” del criterio C14.

Risposta:

Non si conferma. Il criterio C04 ha infatti l'obiettivo di valutare come il Concorrente opererà per garantire la stessa qualità in erogazione a tutte le Amministrazioni richiedenti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla rilevanza economica del servizio acquistato dall'Amministrazione. In questo senso, l'espressione "i livelli di dettaglio adoperati in attività analoghe sulle diverse tipologie di PA" richiama l'importanza, per l'iniziativa in oggetto ed in particolare per il lotto di riferimento, di valutare e selezionare un Aggiudicatario in grado di operare su tutto il territorio nazionale con lo stesso livello qualitativo e la stessa capacità di approfondimento per tutte le Amministrazioni beneficiarie, dal piccolo Comune al grande Ministero.

Si precisa invece che il criterio C14 ha come focus il miglioramento di uno specifico deliverable e conseguentemente i livelli minimi di approfondimento si riferiscono all'articolazione dei contenuti del deliverable stesso.

11) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pag. 47

Relativamente al criterio:

“C05 Qualità delle risorse professionali per la strategia digitale ... L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte.”

Considerato che la risorsa potrebbe aver maturato l'esperienza alle dipendenze di società diverse rispetto al concorrente e che pertanto risulta impossibile ottenere le relative dichiarazioni rilasciate dai Clienti, si chiede di confermare che ai fini della comprova sia sufficiente produrre il CV completo di dettagliata descrizione delle esperienze e sottoscritto dalla risorsa.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020. Si veda inoltre la risposta al quesito n. 145.

12) Rif. Capitolato d'Oneri – Lotto 1 – pag. 48

Relativamente al criterio:

“C07 Use case per lo sviluppo della strategia digitale

Il Concorrente sviluppi uno use case per la definizione della strategia digitale, secondo le attività e i contenuti minimi previsti dalla documentazione di gara, con focus sulle seguenti tipologie di Amministrazione/ecosistemi:

- *PAL: comuni/città metropolitane/Regioni,*
- *ecosistema Finanza pubblica,*
- *ecosistema sviluppo e sostenibilità.*

Il Concorrente sviluppi uno use case in cui, sulla base delle indicazioni del piano triennale, si descriva la metodologia che consente omogeneità di approccio alla definizione della strategia digitale per le tipologie di PA coinvolte, evidenziando:

- *i punti di forza della metodologia e i razionali che hanno portato all'identificazione dell'approccio metodologico,*
- *i risultati ottenibili dall'applicazione dell'approccio metodologico*

- i vantaggi per le singole PA rientranti nelle diverse tipologie sopra indicate,
- i KPI per la misurazione di tali vantaggi.

La valutazione terrà in considerazione anche i seguenti aspetti:

- reale applicabilità dello use case in fase di erogazione,
- progettazione dell'assessment: aspetti di dimensionamento, modalità e dimensionamento dell'individuazione dei key user."

Si chiede di confermare la validità di una delle seguenti interpretazioni:

- Sviluppare uno use case che tratti una o più delle tipologie citate - "PAL: comuni e/o città metropolitane e/o Regioni" e/o "ecosistema Finanza pubblica" e/o "ecosistema sviluppo e sostenibilità" - a scelta del concorrente e in modo funzionale alla risposta al criterio (es. strategia digitale per una città metropolitana relativamente all'ecosistema sviluppo e sostenibilità).
- Sviluppare tre (3) use case, con stessa metodologia ma applicata a ognuna delle tipologie citate: "PAL: comuni/città metropolitane/Regioni", "ecosistema Finanza pubblica", "ecosistema sviluppo e sostenibilità".

Risposta:

Si conferma la seconda opzione rappresentata, per cui il Concorrente dovrà sviluppare tre (3) use case, uno per ciascun ecosistema citato: "PAL: comuni/città metropolitane/Regioni", "ecosistema Finanza pubblica", "ecosistema sviluppo e sostenibilità". Per quanto riguarda la metodologia, il Concorrente, nell'illustrare la sua migliore proposta, ha libertà, sulla base della propria professionalità, di prevedere metodologie specializzate - e quindi diverse - per tipologia di PA. Pertanto, la metodologia prescelta per ciascuno use case non dovrà essere necessariamente la stessa, ma potrà essere selezionata a seconda della tipologia di PA.

13) Rif. Capitolato d'Oneri – Lotto 1 – pag. 49

Relativamente al criterio:

"C10 Qualità delle risorse professionali per il Piano Strategico ICT ... L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte."

Considerato che la risorsa potrebbe aver maturato l'esperienza alle dipendenze di società diverse rispetto al concorrente e che pertanto risulta impossibile ottenere le relative dichiarazioni rilasciate dai Clienti, si chiede di confermare che ai fini della comprova sia sufficiente produrre il CV completo di dettagliata descrizione delle esperienze e sottoscritto dalla risorsa.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020. Si veda inoltre la risposta al quesito n. 145.

14) Rif. Capitolato d'Oneri – Lotto 1 – pag. 49

Relativamente al criterio:

"C11 Use case per il piano strategico ICT

Il Concorrente sviluppi uno use case per la definizione del piano strategico ICT, secondo le attività e i contenuti minimi previsti dalla documentazione di gara, con focus sulle seguenti tipologie di Amministrazione/ecosistemi:

- PAL: comuni/città metropolitane/Regioni,
- PAC: ecosistema Finanza pubblica,
- ecosistema sviluppo e sostenibilità,
- trasporti.

Il Concorrente sviluppi uno use case in cui, sulla base delle indicazioni del Piano Triennale, si descriva la metodologia che consente omogeneità di approccio alla definizione del piano strategico ICT per le tipologie di PA coinvolte, evidenziando:

- *i punti di forza della metodologia e i razionali che hanno portato all'identificazione dell'approccio metodologico,*
- *i risultati ottenibili dall'applicazione dell'approccio metodologico,*
- *i vantaggi per le singole PA rientranti nelle diverse tipologie sopra indicate,*
- *i KPI per la misurazione di tali benefici.*

La valutazione terrà in considerazione anche i seguenti aspetti:

- *reale applicabilità dello use case in fase di erogazione,*
- *progettazione dell'assessment: aspetti di dimensionamento, modalità e dimensionamento dell'individuazione dei key user."*

Si chiede di confermare la validità di una delle seguenti interpretazioni:

- a) Sviluppare uno use case che tratti una o più delle tipologie citate - "PAL: comuni e/o città metropolitane e/o Regioni" e/o "PAC: ecosistema Finanza pubblica" e/o "ecosistema sviluppo e sostenibilità" e/o "trasporti" - a scelta del concorrente e in modo funzionale alla risposta al criterio (es. piano strategico ICT per una città metropolitana relativamente all'ecosistema sviluppo e sostenibilità).
- b) Sviluppare quattro (4) use case, uno per ognuna delle tipologie citate: "PAL: comuni/città metropolitane/Regioni", "PAC: ecosistema Finanza pubblica", "ecosistema sviluppo e sostenibilità", "trasporti".

Risposta:

Si conferma la seconda opzione rappresentata, per cui il concorrente dovrà sviluppare quattro (4) use case, uno per ciascun ecosistema citato: "PAL: comuni/città metropolitane/Regioni", "PAC: ecosistema Finanza pubblica", "ecosistema sviluppo e sostenibilità", "trasporti". Per quanto riguarda la metodologia, il concorrente, nell'illustrare la sua migliore proposta, ha libertà, sulla base della propria professionalità, di prevedere metodologie specializzate - e quindi diverse - per tipologia di PA. Pertanto, la metodologia prescelta per ciascuno use case non dovrà essere necessariamente la stessa, ma potrà essere selezionata a seconda della tipologia di PA.

15) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pagg. 48 e 49

Relativamente ai criteri:

"C07 Use case per lo sviluppo della strategia digitale

... ecosistema Finanza pubblica"

e

"C11 Use case per il piano strategico ICT

... PAC: ecosistema Finanza pubblica"

Si chiede di confermare che nel caso del criterio C07 occorre considerare tutte le tipologie di PA coinvolte nello use case presentato relativo all'ecosistema Finanza pubblica mentre per il criterio C11 occorre considerare solo Amministrazioni Centrali parte dell'ecosistema Finanza pubblica.

Risposta:

Si conferma.

16) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pag. 50

Relativamente al criterio:

“C13 Cyber security

Il Concorrente illustri la propria proposta progettuale per la valutazione dell'impatto a livello di piano strategico ICT derivante dalla definizione del perimetro di sicurezza nazionale (decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni in legge 18 novembre 2019, n. 133).

Il concorrente descriva:

l'approccio all'analisi e alla valutazione proposto,

la messa a disposizione delle amministrazioni di soluzioni, specifiche per tipologia di PA (PAL: comuni/regioni, PAC offerenti ad ecosistemi definiti nel Piano Triennale), di supporto e guida alle Amministrazioni per il self-assessment degli impatti e per la prioritizzazione degli interventi eventualmente necessari”

Si chiede di confermare che tutte le soluzioni tecnologiche dovranno essere messe a disposizione nel solo periodo contrattuale.

Risposta:

Si precisa che non si fa riferimento necessariamente a soluzioni tecnologiche, ma a soluzioni in senso ampio, intese come metodologie, processi, strumenti, etc.; eventuali soluzioni tecnologiche proprietarie offerte, pertanto non sviluppate ad hoc per l'Amministrazione, rimarranno di proprietà dell'Aggiudicatario, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione medesima di poterle acquisire tramite apposita procedura di gara, ove ne ricorrano i presupposti. Si precisa inoltre che i risultati, i dati e l'eventuale codice sviluppato ad hoc per l'Amministrazione, nonché ogni materiale prodotto nell'ambito della valutazione di impatto del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 sarà di proprietà dell'Amministrazione e l'Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno trasferimento, anche di know how, all'Amministrazione.

17) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pag. 50

Relativamente al criterio:

“C14 Taratura del piano strategico ICT

Numero di piani strategici ICT utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento.

- *2 punti tabellari per almeno 3 piani strategici utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento.*
- *4 punti tabellari per almeno 5 piani strategici.*

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà limitarsi a dichiarare il numero di piani strategici che si impegna ad utilizzare in esecuzione per settare il livello minimo di approfondimento. La produzione di tali piani strategici in formato editabile, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto.”

Si chiede di confermare che non si tratta di “piani” ma di “modelli di piano”, che costituiscono poi i modelli tra cui scegliere per basare la modellizzazione del piano strategico ICT dell'Amministrazione, come indicato dal criterio C15: *“C15 Taratura del piano strategico ICT – modellizzazione - Con riferimento al criterio precedente, il concorrente illustri i razionali di scelta e razionali di selezione dei modelli di riferimento sui quali basare la modellizzazione del piano strategico ICT dell'Amministrazione.”*

Risposta:

Si conferma.

18) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pag. 51

Relativamente al criterio:

“C15 Taratura del piano strategico ICT - modellizzazione

Con riferimento al criterio precedente, il concorrente illustri i razionali di scelta e razionali di selezione dei modelli

di riferimento sui quali basare la modellizzazione del piano strategico ICT dell'Amministrazione.” Si chiede di confermare che i ‘modelli di riferimento’ citati dal criterio, e tra i quali effettuare la selezione, sono i 3 o 5 piani strategici ICT del precedente criterio C14.

Risposta:

Si conferma. Per rispondere al criterio il Concorrente dovrà illustrare le motivazioni sottostanti alla propria proposta di modelli di piano (che numericamente sono quelli offerti per il criterio 14) in funzione delle diverse tipologie di Amministrazioni potenzialmente beneficiarie e dovrà inoltre descrivere le motivazioni sottese a tale scelta. Il Concorrente dovrà inoltre rappresentare le ragioni sulla base delle quali suggerirà all'Amministrazione l'utilizzo di un modello specifico tra quelli offerti al criterio 14.

19) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 2 – pag. 53

Relativamente al criterio:

“C04 Garanzia omogeneità di erogazione

Il concorrente illustri la proposta organizzativa per il presidio del territorio nazionale, funzionale alla erogazione omogenea dei servizi motivando:

...

le modalità con cui il concorrente garantirà omogeneità di servizio, per qualità, risorse impiegate e livelli di dettaglio adoperati in attività analoghe sulle diverse tipologie di PA potenzialmente beneficiarie.”

Si chiede di confermare che il riferimento ai “livelli di dettaglio” costituisce un refuso dal momento che nel Lotto 2 non esiste un concetto di “livello di dettaglio” analogo al “livello minimo di approfondimento” del Lotto 1 citato al criterio L1-C14.

Risposta:

Non si conferma. Si rappresenta che a differenza del criterio C04 del Lotto 2, il criterio L1 C14 citato nella richiesta di chiarimento fa riferimento ad un deliverable di servizio. Il criterio C04 in questione fa riferimento in modo chiaro alla erogazione complessiva dei servizi previsti dal Lotto 2 e non a specifici deliverable. Il livello di dettaglio qui citato è altresì spiegabile come il livello di precisione, l'ampiezza e la profondità che il Concorrente dovrà garantire a tutte le Amministrazioni richiedenti, indipendentemente dalle dimensioni della stessa e dal volume contrattuale sottoscritto. Si veda inoltre la risposta al quesito 10.

20) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 2 – pagg. 53 e 76

Alla pag. 53 relativamente al criterio è scritto:

“C05 Esperienza pregressa relativa al disegno del modello di erogazione di servizi digitali

Il Concorrente illustri al più due esperienze pregresse di disegno del modello di erogazione di servizi digitali, così come definito nella documentazione di gara, descrivendo, in particolare:

- *il contesto del cliente/della PA richiedente,*
- *il servizio oggetto di modellazione,*
- *il numero di utenti interni ed esterni impattati.*

Le esperienze saranno valutate con riferimento alla significatività rispetto al perimetro del servizio come definito nella documentazione di gara, all'approccio metodologico e alla sua applicabilità nel caso della PA, al valore dei prodotti dell'attività pregressa rispetto al contesto del Lotto di riferimento.

La descrizione non dovrà superare complessivamente le 2 pagine.”

Dal momento che alla pag. 76 è specificato *“Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera “T” nella tabella, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore*

assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto" si chiede di chiarire se il criterio è di natura discrezionale, visto che mancano all'interno dello stesso gli elementi automatici per l'attribuzione del punteggio tabellare.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020.

21) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotti 3-4-5 – pag. 59

Relativamente al criterio:

"C04 Best practices per il Change Management

Il concorrente descriva una best practice in ambito progettazione ed erogazione di interventi di Change Management, descrivendo:

- *i criteri di applicabilità al contesto della fornitura di tali best practices, i benefici attesi e le modalità di misura di tali benefici,*
- *gli aspetti metodologici della best practice,*
- *gli indicatori chiave definiti e monitorati nell'ambito dell'applicazione della best practice.*

La descrizione non dovrà superare la lunghezza di 1 pagina."

Si chiede di confermare che il concorrente debba descrivere una sola best practice (anche in considerazione della lunghezza massima prevista di 1 pagina).

Risposta:

Si conferma.

22) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotti 3-4-5 – pag. 59

Relativamente al criterio:

"C06 Qualità delle risorse professionali impiegate nel servizio di progettazione della transizione digitale ... L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte."

Considerato che la risorsa potrebbe aver maturato l'esperienza alle dipendenze di società diverse rispetto al concorrente e che pertanto risulta impossibile ottenere le relative dichiarazioni rilasciate dai Clienti, si chiede di confermare che ai fini della comprova sia sufficiente produrre il CV completo di dettagliata descrizione delle esperienze e sottoscritto dalla risorsa.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020. Si veda inoltre la risposta al quesito n. 145.

23) Rif. Capitolato Tecnico Generale – pag. 11, Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 2 – pagg. 10 e 11

Relativamente alla definizione delle fasce A, B e C da utilizzare per la definizione dell'acquisizione dei servizi di Disegno della Strategia Digitale:

Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 2 – pagg. 10 e 11:

"A - Numero di key user x ambito CAD ≤ 3

... B - Numero di key user x ambito CAD ≤ 5

... C - Numero di key user x ambito CAD > 15 e ≤ 25"

Si chiede di confermare che trattasi di refuso il riferimento agli ambiti CAD dal momento che secondo il Capitolato

Tecnico Generale, pag. 11 *“Ciascuna Amministrazione, all’atto di definizione del Piano dei Fabbisogni, assocerà almeno un Indicatore Generale per il quale fornirà, agli Organismi di coordinamento e controllo e/o ai soggetti da questi indicati, le misure di riferimento ex ante ed ex post rispetto al contratto esecutivo”*, risulterebbe, quindi, impossibile applicare la formula di definizione della fascia del servizio di Disegno della Strategia Digitale nel caso in cui l’Amministrazione scelga di associare indicatori diversi dagli “Obiettivi CAD” a meno che gli “Obiettivi CAD” debbano intendersi sostituiti con gli ambiti di primo livello del Piano Triennale (elencati nel Capitolato Tecnico Generale pag. 14) che sono invece elementi obbligatori all’atto di definizione del Piano dei Fabbisogni (come specificato a pag. 13 del Capitolato Tecnico Generale).

Risposta:

Si precisa preliminarmente che il quesito non appare attinere al lotto 2, ma al lotto 1, nell’ambito del quale è previsto il servizio di Disegno della strategia digitale e si fa riferimento al CAD.

In relazione al quesito, non si conferma.

Si premette infatti che il Piano triennale prende origine, tra gli altri, dal Codice dell’amministrazione digitale (si veda il par. 1.2, “Inquadramento normativo”) che fornisce il contesto di riferimento per la definizione e l’attuazione del medesimo Piano Triennale 2019-2021 ai fini della realizzazione del processo di trasformazione digitale delle amministrazioni.

Per quanto specificamente attiene alla definizione delle fasce per il servizio di Disegno della strategia digitale, ciascuna Amministrazione dovrà individuare uno o più key user per l’ambito e/o gli ambiti CAD di riferimento (si vedano gli ambiti definiti nella sezione II “Sezione II. Diritti dei cittadini e delle imprese” del “Capo I Principi generali” del CAD stesso, come da note 2, 3 e 4 del Capitolato tecnico speciale. Il numero di key user unitamente all’ambito e/o agli ambiti CAD di riferimento concorreranno all’individuazione della fascia in cui ricadrà il singolo intervento.

24) Rif. Capitolato Tecnico Generale – pag. 19

Relativamente a quanto previsto per il ruolo dei Responsabili territoriali:

“svolgere, a livello territoriale, le funzioni previste per la figura del RUAC, interfacciandosi, ove necessario con i Responsabili tecnici per l’erogazione dei servizi”

si chiede di confermare che per *“svolgere, a livello territoriale, le funzioni previste per la figura del RUAC”* si intende operare come ruolo di escalation territoriale rispetto alle problematiche di CE, non come ruolo in sovrapposizione sul singolo CE rispetto alle responsabilità di RUAC di CE.

Risposta:

Come previsto nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico Generale, i Responsabili territoriali devono svolgere, a livello territoriale, le funzioni previste per la figura di RUAC, interfacciandosi, se necessario, coi Responsabili tecnici. In altri termini, onde garantire la piena copertura territoriale, si richiede che tali Responsabili, anche coordinandosi con il RUAC, svolgano, ove necessario, le funzioni di quest’ultimo, occupandosi delle tematiche e delle problematiche contrattuali eventualmente insorte a livello locale, nell’ambito dei singoli Contratti esecutivi. Le figure in questione non si pongono dunque in sovrapposizione, ma agiscono in cooperazione e garantendo il pieno coordinamento a livello geografico, onde assicurare una gestione contrattuale omogenea e continuativa su tutto il territorio nazionale.

25) Rif. Capitolato Tecnico Generale – tutti i Lotti - pag. 25

Relativamente a quanto richiesto:

“hosting della piattaforma”

si chiese se la piattaforma possa essere in ambiente cloud nel rispetto dei requisiti elencati.

Risposta:

Si conferma.

26) Rif. Capitolato Tecnico Generale – tutti i Lotti - pag. 25

Relativamente a quanto richiesto:

“Tutta la reportistica prodotta relativa ai servizi dovrà essere archiviata e conservata a cura del Fornitore, attraverso un sistema di gestione della documentazione riservata. “

si chiede di confermare che per “gestione della documentazione riservata” si debba intendere l’archiviazione dei documenti per la sola durata del contratto e attraverso strumenti che garantiscano la possibilità di fornire accesso alle sole persone autorizzate.

Risposta:

Si conferma, con la precisazione che la documentazione dovrà poi essere rilasciata alle Amministrazioni, a Consip, agli Organismi di coordinamento e controllo e/o terzi soggetti da questi indicati.

27) Rif. Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 1 – pag. 8

Relativamente a quanto previsto:

“Scelta del livello di dettaglio minimo del documento di strategia digitale sulla base di quanto offerto in gara e come tarato sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, per confronto e omogeneità con PA analoghe”.

Si chiede di indicare in risposta a quale criterio relativo al Documento di Strategia Digitale (servizio L1.S1) il concorrente debba fornire indicazioni sul “livello di dettaglio minimo” (a differenza della proposta sul livello di dettaglio minimo del Piano Strategico ICT, servizio L1.S2, trattata ai criteri C14 e C15).

Risposta:

Il passaggio “Scelta del livello di dettaglio minimo del documento di strategia digitale sulla base di quanto offerto in gara e come tarato sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, per confronto e omogeneità con PA analoghe” che è stato riportato nel quesito rientra nell’elenco delle attività minime, richieste al Fornitore nell’ambito del servizio di Disegno della strategia digitale, secondo quanto previsto al par. 3.1.1.1. del Capitolato Tecnico Speciale. I contenuti minimi del deliverable “documento di strategia digitale” sono previsti al successivo par. 3.1.1.2.

Tra i criteri di valutazione, il C08, “Miglioramento del deliverable di strategia digitale”, richiede, tra l’altro, di illustrare “la pertinenza delle informazioni e dei dettagli aggiuntivi proposti rispetto alle varie tipologie di PA potenzialmente beneficiarie”.

Nell’ambito del predetto criterio, è quindi richiesto di illustrare i miglioramenti che intende offrire rispetto al deliverable di strategia digitale, dando evidenza, tra l’altro, per quanto di interesse rispetto al quesito, della “pertinenza [...] dei dettagli aggiuntivi proposti” per le diverse tipologie di PA rispetto al livello minimo previsto per il deliverable stesso.

28) Rif. Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 2 – pagg. 10 e 11

Relativamente alla nota a piè di pagina:

“2 Con riferimento al CAD gli ambiti devono intendersi individuati dalla Sezione II dello stesso” e identiche note 3 e 4 a seguire,

Si chiede di confermare che la citata “Sezione II” sia la “Sezione II. Diritti dei cittadini e delle imprese” del “Capo I

Principi generali” e che quindi gli ambiti citati siano quelli identificati dai successivi articoli 3-11.

Risposta:

Si conferma.

29) Rif. Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 2 – pag. 12, Capitolato d’Oneri – pagg. 50-51

Il Capitolato Tecnico Speciale riporta quanto segue:

“2. Valutazione del livello di dettaglio minimo del documento sulla base di quanto offerto in gara e come tarato sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione⁶, per confronto e omogeneità con Amministrazioni analoghe;”
con relativa nota:

“6 L’Amministrazione, all’atto dell’ingaggio (piano dei fabbisogni e piano operativo) potrà valutare sulla base dell’offerta del Fornitore e per affinità con altre PA, il livello da richiedere”.

Poiché i criteri del Lotto 1 C14 e C15 riportano:

“C14 Taratura del piano strategico ICT

Numero di piani strategici ICT utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento.

- *2 punti tabellari per almeno 3 piani strategici utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento.*
- *4 punti tabellari per almeno 5 piani strategici.*

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà limitarsi a dichiarare il numero di piani strategici che si impegna ad utilizzare in esecuzione per settare il livello minimo di approfondimento. La produzione di tali piani strategici in formato editabile, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto.

C15 Taratura del piano strategico ICT - modellizzazione

Con riferimento al criterio precedente, il concorrente illustri i razionali di scelta e razionali di selezione dei modelli di riferimento sui quali basare la modellizzazione del piano strategico ICT dell’Amministrazione.”

Si chiede di confermare che la scelta del livello da richiedere corrisponde alla scelta di uno tra i 3/5 piani strategici ICT presentati dal Fornitore alla stipula del contratto.

Risposta:

Non si conferma. Fermo che i piani strategici offerti e il relativo livello minimo di approfondimento diventeranno requisito minimo in corso di esecuzione contrattuale, l’Amministrazione potrà però chiedere un livello di dettaglio più approfondito, anche sulla base dei piani strategici sviluppati da Amministrazioni analoghe e, come previsto dal par. 3.1.2.2 del Capitolato tecnico speciale, il livello minimo di dettaglio che il Fornitore dovrà utilizzare per la definizione del Piano strategico ICT (prima iterazione) dovrà essere pari almeno al livello della strategia ICT/Piano ICT as is, laddove presente.

30) Rif. Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 2 – pag. 14

Relativamente alla nota a piè di pagina:

“7 - Gli ambiti ICT devono essere intesi come gli ambiti di I livello della categorizzazione degli interventi proposti. “
Si chiede di confermare che si tratta degli ambiti di I livello elencati a pagina 14 del Capitolato Tecnico Generale.

Risposta:

Si conferma.

31) Rif. Offerta Tecnica– Lotto 1 – pagg. 6 e 8

Si chiede di confermare che trattasi di refuso l'inserimento del criterio L1-C06 tra i criteri tabellari (pag. 8) e che, quindi, il criterio stesso debba rientrare tra quelli discrezionali (pag. 6).

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020.

32) Rif. Capitolato d'oneri – Par. 22.2 – Garanzia definitiva - pag. 84

Si chiede di voler confermare che il valore della garanzia definitiva verrà calcolato sul valore massimo stimato di ciascun Lotto non includendo la soglia massima del 20% in aumento del suddetto valore in quanto eventualmente attivabile solo ove necessario.

Risposta:

Si conferma.

33) Rif. Capitolato d'oneri – 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE - pag. 22

Relativamente a quanto previsto per i requisiti di capacità tecnica e professionale per i Lotti 3,4 e 5 in caso di raggruppamenti temporanei "i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall'impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto".

Si chiede di confermare che la frase è da intendersi come di seguito "i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dalla/e impresa/e che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto".

Risposta:

Si conferma.

34) In riferimento alla prima release del portale dei progetti digitali:

Pag. 83 del Capitolato d'Oneri "Si precisa che il Fornitore è tenuto a rendere disponibile la prima release del "Portale dei Progetti Digitali", come definito nel Capitolato Tecnico Generale, fornendo le credenziali per ciascuna tipologia di utente per il relativo collaudo, al più tardi entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, in tempo utile per la relativa attivazione, nei tempi e secondo le modalità che verranno comunicate dopo la stipula".

Pag. 24 del Capitolato Tecnico Generale "Il Fornitore dovrà rendere disponibile una prima release funzionante del Portale entro la data di attivazione dell'Accordo Quadro e la versione completa all'attivazione dei servizi del primo Contratto Esecutivo sottoscritto".

Si chiede di specificare entro quale termine debba essere resa disponibile la prima release del portale, se entro 30 giorni dall'Accordo Quadro oppure entro la data di sua attivazione.

Risposta:

Come previsto sia dal Capitolato d'Oneri che dal Capitolato Tecnico Generale, la prima release del Portale dei Progetti Digitali dovrà essere messa a disposizione prima dell'attivazione dell'Accordo Quadro e dunque presumibilmente entro 30 giorni dalla relativa stipula. Ad ogni modo, Consip si riserva di comunicare al Fornitore le esatte tempistiche entro le quali la prima release dovrà essere messa a disposizione.

Si precisa inoltre che la data di attivazione dell'Accordo quadro sarà successiva alla stipula dello stesso e nel periodo intercorrente tra la stipula e l'attivazione l'Aggiudicatario dovrà rilasciare la prima release del portale che

dovrà essere collaudato dalla stazione appaltante e/o da AgID e/o dagli organismi di coordinamento e controllo al fine di procedere con la attivazione stessa.

- 35) In relazione ai profili professionali, si chiede se la certificazione ITIL V4 foundation richiesta per diversi profili può essere considerata equivalente ad altre certificazioni di project management che presentano livelli più avanzati, quale ad esempio ITIL 3 practitioner.

Risposta:

Non si conferma. Laddove espressamente indicato nell'Appendice Profili Professionali, la certificazione ITIL 4 Foundation costituisce requisito minimo di esecuzione.

- 36) Si chiede di confermare che con riferimento al criterio di valutazione C09 "Numero di ore di affiancamento aggiuntive offerte" la maggiorazione debba essere calcolata in riferimento alla durata della formazione aula/e-learning indicata nella tabella riportata nel Capitolato tecnico speciale (pag. 36), aggiungendo dunque il 20% o 30% alle 4/2 minime ore previste.

Risposta:

Non si conferma. La maggiorazione è relativa al monte ore complessivo risultante dalle ore di affiancamento per ciascun discente. Es. nel caso di affiancamento in aula con numero di utenti pari a 15, il concorrente dovrà erogare complessivamente 15 h di affiancamento oltre alle 4h di formazione previste (1 h di affiancamento per ciascun utente). La maggiorazione di cui al criterio C09 si applica pertanto al monte ore complessivo di 15h.

- 37) Con riferimento al criterio di valutazione C05 del lotto 1: *"Esperienza attestabile nell'ambito dei servizi di progettazione della transizione al digitale per le figure di consulente organizzativo senior ed in particolare:*

- *Sviluppo di strategie aziendali in ottica digitale e definizione di roadmap,*
- *Sviluppo di indicatori chiave per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi strategici e sviluppo della relativa reportistica,*
- *Analisi e valutazione dei costi/investimenti macro necessari alla implementazione della strategia ed in particolare di ciascun obiettivo strategico.*

L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte. In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula, dovranno essere prodotte le attestazioni richieste dal criterio, le quali dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale. La produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

Si chiede conferma che l'esperienza di 800 gg per il consulente organizzativo senior debba intendersi complessiva per tutti gli ambiti indicati.

Risposta:

Si conferma che l'esperienza si intende complessiva su tutti e tre gli ambiti indicati nel criterio.

- 38) Con riferimento al criterio di valutazione C10 del lotto 1: *"Esperienza attestabile nell'ambito dei servizi di disegno del piano strategico ICT per le figure di consulente organizzativo senior ed in particolare:*

- Sviluppo di piani strategici ICT e definizione di roadmap,
- Sviluppo di indicatori chiave per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi strategici e sviluppo della relativa reportistica,
- Analisi e valutazione dei costi/investimenti macro necessari alla implementazione del piano strategico ICT. L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte. In caso di aggiudicazione, la produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

Si chiede conferma che l'esperienza di 800 gg per il consulente organizzativo senior debba intendersi complessiva per tutti gli ambiti indicati.

Risposta:

Si conferma che l'esperienza si intende complessiva su tutti e tre gli ambiti indicati nel criterio.

- 39)** Con riferimento al criterio di valutazione C06 del lotto 3, 4 e 5: *"Esperienza attestabile nell'ambito dei servizi di progettazione della transizione al digitale per le figure di esperto di change management senior che il Concorrente intende impiegare in esecuzione ed in particolare:*

- *Assessment, analisi e valutazione delle competenze attuali del personale dell'Amministrazione coinvolto nella transizione e Disegno della mappa delle competenze to be,*
- *Definizione del Piano di formazione, comprensiva della valutazione dei rischi connessi al cambiamento e della roadmap degli interventi di transizione proposti.*

L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte. La produzione di tali attestazioni, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

Si chiede conferma che per l'esperto di change management senior l'esperienza di 600 gg debba intendersi complessiva per tutti gli ambiti indicati.

Risposta:

Si conferma che l'esperienza si intende complessiva su tutti gli ambiti indicati nel criterio.

- 40)** In riferimento alle tariffe:

"I prezzi e le tariffe unitarie a base d'asta non sono superabili. Si precisa che per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 il massimale è pari alla Base d'Asta. Le Amministrazioni potranno pertanto emettere ordinativi sino a concorrenza del suindicato massimale di ciascun lotto, in quanto il valore di aggiudicazione di ciascun lotto è funzionale all'individuazione della migliore offerta e non corrisponde al valore della spesa effettivamente gestibile attraverso l'Accordo Quadro."

Si chiede di confermare che lo sconto agisce sul prezzo unitario dei singoli servizi e non sul valore complessivo dei lotti. Pertanto, i servizi da offrire aumenteranno in proporzione allo sconto mentre il valore complessivo di ciascun lotto a disposizione delle PA rimarrà invariato.

Risposta:

Si conferma.

41) In riferimento a:

"La durata dell'Accordo Quadro è di 24 mesi + 6 mesi opzionali di proroga temporale in costanza di massima decorrenti dalla data di attivazione. [...] Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno affidare Appalti Specifici all'aggiudicatario di ciascun lotto per l'approvvigionamento dei servizi oggetto del singolo lotto. I Contratti Esecutivi hanno una durata massima pari alla durata residua, al momento della sua stipula, dell'Accordo Quadro."

Si chiede di confermare che i progetti possono essere attivati fino all'ultimo dei 24 mesi ma possono durare solo fino al 24° mese.

Risposta:

Si conferma. A titolo esemplificativo, dunque, in caso di Contratto esecutivo sottoscritto nell'ultimo mese di vigenza contrattuale dell'Accordo Quadro, lo stesso avrà durata massima pari a quella residua dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato.

Ancor più nel dettaglio, se il contratto è stipulato nel 24esimo mese potrà durare al più fino alla fine del mese stesso, al netto di eventuali proroghe dell'AQ disposte antecedentemente alla stipula del Contratto esecutivo stesso.

42) In riferimento a:

"L'opzione base di acquisto prevede una fase di assessment e una fase di definizione. L'Amministrazione potrà, a valle di queste fasi, richiedere ulteriori approfondimenti, acquistando ulteriori fasi."

Si chiede di confermare che l'acquisto delle fasi ulteriori può essere fatto contestualmente a quello di assessment e 1a fase.

Risposta:

Non si conferma. Come previsto al par. 3.1.1.4 del Capitolato tecnico speciale, *"l'Amministrazione acquisterà unitariamente le macro-fasi di assessment e di definizione (prima iterazione) e potrà prevedere e acquisire"*, dunque successivamente, *"ulteriori iterazioni di definizione se necessarie a sviluppare ulteriormente il deliverable minimo previsto per il servizio"*.

43) In riferimento a:

"Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto esecutivo, fermo il ribasso eventualmente pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto."

Si chiede di confermare che l'applicazione dei prezzi unitari risultanti dal ribasso è valida solo nei confronti della PA che attiveranno i servizi e non anche dei soggetti a cui sono eventualmente affidate le prestazioni in subappalto.

Risposta:

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea, con sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, che, come noto, ha ritenuto non conforme al diritto comunitario il limite del 20%, quale ribasso massimo praticabile al subappaltatore sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione. Di conseguenza, fermo il ribasso offerto in gara, le condizioni economiche da applicare ai subappaltatori potranno essere di volta in volta liberamente pattuite tra questi ultimi e l'aggiudicatario. Resta inteso che la libera pattuizione della percentuale di ribasso tra appaltatore e subappaltatore non deve, comunque, andare a discapito della qualità del servizio né pregiudicare il rispetto dei

trattamenti salariali minimi inderogabili dei soggetti che materialmente eseguiranno le prestazioni.

44) In riferimento a:

"Il concorrente indica:

- *all'atto dell'offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto;*
- *nell'ambito del Piano Operativo, nella fase di affidamento dei contratti esecutivi, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, (...)"*.

Si chiede di specificare quando debbano essere dichiarare i subappalti.

Risposta:

Come previsto al par. 9, "Subappalto", del Disciplinare, in fase di gara, nel DGUE, il concorrente dovrà di chiarare la propria intenzione di voler ricorrere al subappalto. Successivamente, ove risultasse aggiudicatario, in fase esecutiva, per i singoli contratti esecutivi di volta in volta stipulati con le Amministrazioni, il Fornitore dovrà indicare, nel Piano Operativo le attività che intende subappaltare unitamente alla relativa quota percentuale. Si veda in proposito la II Errata Corrige pubblicata il 5 marzo 2020.

45) In riferimento al criterio:

"C07 Use case per lo sviluppo della strategia digitale

Il Concorrente sviluppi uno use case per la definizione della strategia digitale, secondo le attività e i contenuti minimi previsti dalla documentazione di gara, con focus sulle seguenti tipologie di Amministrazione/ecosistemi:

- *PAL: comuni/città metropolitane/Regioni,*
- *ecosistema Finanza pubblica,*
- *ecosistema sviluppo e sostenibilità.*

Il Concorrente sviluppi uno use case in cui, sulla base delle indicazioni del piano triennale, si descriva la metodologia che consente omogeneità di approccio alla definizione della strategia digitale per le tipologie di PA coinvolte, evidenziando:

- *i punti di forza della metodologia e i razionali che hanno portato all'identificazione dell'approccio metodologico,*
- *i risultati ottenibili dall'applicazione dell'approccio metodologico*
- *i vantaggi per le singole PA rientranti nelle diverse tipologie sopra indicate,*
- *i KPI per la misurazione di tali vantaggi.*

La valutazione terrà in considerazione anche i seguenti aspetti:

- *reale applicabilità dello use case in fase di erogazione,*
- *progettazione dell'assessment: aspetti di dimensionamento, modalità e dimensionamento dell'individuazione dei key user."*

Si chiede di confermare la validità della seguente interpretazione:

Sviluppare uno use-case con la stessa metodologia ma fornendo esempi concreti sulle tipologie di PA (Comuni, Città metropolitane e Regioni) ed ecosistemi indicati (Finanza Pubblica, Sviluppo e sostenibilità).

Risposta:

Non si conferma. Si veda la risposta al quesito 12.

46) In riferimento al criterio:

"C11 Use case per il piano strategico ICT

Il Concorrente sviluppi uno use case per la definizione del piano strategico ICT, secondo le attività e i contenuti

minimi previsti dalla documentazione di gara, con focus sulle seguenti tipologie di Amministrazione/ecosistemi:

- PAL: comuni/città metropolitane/Regioni,
- PAC: ecosistema Finanza pubblica,
- ecosistema sviluppo e sostenibilità,
- trasporti.

Il Concorrente sviluppi uno use case in cui, sulla base delle indicazioni del Piano Triennale, si descriva la metodologia che consente omogeneità di approccio alla definizione del piano strategico ICT per le tipologie di PA coinvolte, evidenziando:

- i punti di forza della metodologia e i razionali che hanno portato all'identificazione dell'approccio metodologico,
- i risultati ottenibili dall'applicazione dell'approccio metodologico,
- i vantaggi per le singole PA rientranti nelle diverse tipologie sopra indicate,
- i KPI per la misurazione di tali benefici.

La valutazione terrà in considerazione anche i seguenti aspetti:

- reale applicabilità dello use case in fase di erogazione,
- progettazione dell'assessment: aspetti di dimensionamento, modalità e dimensionamento dell'individuazione dei key user."

Si chiede di confermare la validità della seguente interpretazione:

Sviluppare uno use-case con la stessa metodologia ma fornendo esempi concreti sulle tipologie di PA (Comuni, Città metropolitane e Regioni) ed ecosistemi indicati (Finanza Pubblica, Sviluppo e sostenibilità e Trasporti).

Risposta:

Si veda risposta al quesito 14.

47) (Lotto 6-7-8- Criterio C05: Qualità delle risorse professionali impegnate nei servizi del Lotto) - Con riferimento al criterio di valutazione "C05 Qualità delle risorse professionali impegnate nei servizi del Lotto" per i Lotti 6, 7 ed 8, si chiede di confermare che al fine di rispondere al criterio è sufficiente che i profili di Project Manager impiegati nella fornitura siano in possesso ALTERNATIVAMENTE di una delle certificazioni tra PMI/PMP, IPMA, ISIPM, ITIL Practitioner, PRINCE2 Practitioner, AgilePM Foundation, ITIL V3 Foundation, ITIL V4 Foundation e NON ESCLUSIVAMENTE di quanto richiesto nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale "Profili professionali".

Risposta:

Non si conferma. La certificazione ITIL 4 richiesta nei profili professionali è requisito minimo di esecuzione e quindi obbligatorio per la stipula. Le certificazioni di cui al criterio C05 ([...]tra cui, a titolo esemplificativo, PMI/PMP, IPMA, ISIPM, ITIL Practitioner, PRINCE2® Practitioner, AgilePM® Foundation) sono migliorative e pertanto da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste come requisito minimo nell'Appendice Profili Professionali.

48) (Lotto 6-7-8- Criterio C07: Risk management e gestione criticità – progettazione report) - Relativamente al criterio di valutazione "C07 Risk management e gestione criticità – progettazione report" per i Lotti 6, 7 ed 8, si chiede di specificare come saranno attribuiti i 2 Punti Tecnici previsti per il criterio, considerando che viene richiesto di proporre "3 tipologie di report" e che "verrà assegnato 1 Punto Tecnico per ciascuna tipologia di report", quindi complessivamente 3 Punti Tecnici.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020.

49) In riferimento ai Lotti 3,4,5 ed in particolare ai criteri di valutazione delle offerte tecniche descritti al Punto C07 del Capitolato d'oneri, nel caso che lo stesso RTI costituendo intenda partecipare tutti i tre lotti in oggetto, si chiede conferma che le "esperienze pregresse" che saranno illustrate in offerta Tecnica al punto in oggetto e che saranno oggetto di valutazione:

- a) possano essere le stesse nelle tre offerte tecniche che saranno presentate nei singoli lotti;
- b) che tali esperienze pregresse possano essere presentate indipendentemente dal componente del raggruppamento che le ha eseguite, privilegiando la peculiarità dell'esperienza presentata in relazione al contesto ed agli altri aspetti oggetto di valutazione, fattori che costituiscono elemento di valore per tutta la compagine.

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in due sottopunti, a) e b).

In relazione al quesito a), si conferma.

In relazione al quesito b), si conferma che le esperienze potranno essere presentate indipendentemente dal componente del raggruppamento che le ha maturate. Si precisa che, come stabilito dal criterio, *"Le esperienze saranno valutate con riferimento alla significatività rispetto al perimetro del servizio come definito nella documentazione di gara, all'approccio metodologico e alla sua applicabilità nel caso della PA, al valore dei prodotti dell'attività pregressa rispetto al contesto del Lotto di riferimento"*.

50) Rif. Capitolato Tecnico Generale – pag. 18

Relativamente a quanto previsto per il ruolo Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): *"Per ciascun Accordo Quadro e per ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà indicare un Responsabile unico delle attività contrattuali (di seguito per brevità anche RUAC)."*

si chiede di confermare in alternativa che:

- il singolo AQ prevede un solo ruolo di RUAC, responsabile sia per AQ sia per ogni CE. Viene indicato nel Contratto Esecutivo e, per sua delega, a livello territoriale svolge funzioni il Responsabile Territoriale competente.
- devono essere previsti un RUAC per AQ e uno per ogni CE, e in tal caso si chiede di specificare quali tematiche contrattuali fanno capo all'uno o all'altro (es. RUAC CE per predisposizioni e variazioni dei Piani di lavoro).

Risposta:

A livello di Accordo Quadro, dovrà essere nominato un solo soggetto con il ruolo di RUAC. Per i soli lotti 1 e 2, lo stesso verrà coordinato da altre tre figure con il ruolo di Responsabile territoriale, alle quali verranno demandate le funzioni di RUAC a livello territoriale (par. 3.2 del Capitolato Tecnico Generale). Si veda anche la risposta al quesito 24.

51) Rif. Capitolato Tecnico Generale – pag. 19

Relativamente a quanto previsto per il ruolo dei Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi:

"svolgere, a livello territoriale, le funzioni previste per la figura del RUAC, interfacciandosi, ove necessario con i Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi."

si chiede di confermare in alternativa che:

- Esiste un RUAC unico di AQ e CE e il Responsabile Territoriale competente svolge per delega, a livello territoriale, le funzioni del RUAC.
- Esiste un RUAC di CE e il passaggio citato è un refuso.

- Esiste un RUAC di CE e in tal caso si chiede di chiarire il senso del passaggio per evitare che ci siano sovrapposizioni di responsabilità rispetto alla gestione di ciascun CE.

Risposta:

Si precisa innanzitutto che non sono i Responsabili tecnici, bensì i Responsabili territoriali a dover svolgere, tra l'altro, a livello territoriale, le funzioni previste per la figura del RUAC (vedasi par. 3.2 del Capitolato Tecnico Generale). Si chiarisce inoltre che, come pure chiarito nella risposta al quesito 24 e al quesito 50, le figure di RUAC e di Responsabili territoriali non sono in sovrapposizione. La prima, ossia quella di RUAC, è infatti chiamata a sovrintendere ad una serie di compiti, atti a garantire la corretta esecuzione a livello di AQ e uniformità nell'ambito di tutti i contratti esecutivi; le seconde, ossia quelle di Responsabili territoriali previste per i soli lotti 1 e 2, svolgono a livello di contratti esecutivi le mansioni oggetto di delega da parte del RUAC, per assicurare la continuità dei servizi e la piena aderenza alle esigenze del territorio.

52) Rif. Capitolato Tecnico Generale – tutti i Lotti - pag. 23

Relativamente a quanto previsto:

“cruscotti grafici riassuntivi, costituiti dai parametri di SLA ed i valori effettivamente conseguiti sulla base dei dati individuati per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio ed attuazione di processi.”

Si chiede di confermare che, in considerazione della natura dei servizi oggetto della gara, il riferimento a “attuazione di processi” costituisce un refuso.

Risposta:

Non si conferma. Si faccia riferimento a quanto descritto in merito alla categorizzazione degli interventi al par. 2.4.4 e agli obiettivi di digitalizzazione al par. 2.3 del Capitolato Tecnico Generale.

53) Rif. Modelli dei deliverable – pagg. 3-4, Capitolato Tecnico Speciale – pag. 12, Capitolato d'Oneri – Lotto 2 – pag. 11

In una logica di continuità tra i servizi L1-S1 e L1-S2, si chiede di chiarire quale debba essere considerato il rapporto tra gli “Obiettivi ICT collegati agli obiettivi strategici di digitalizzazione” del Deliverable Strategia digitale e gli “Obiettivi strategici ICT dell'Amministrazione” del deliverable Piano Strategico ICT, tenendo anche in considerazione che:

- Il servizio Disegno del Piano Strategico ICT (L1-S2) prevede l'attività “3. Definizione del Piano Strategico ICT, con individuazione degli obiettivi strategici ICT” (Capitolato Tecnico Speciale, pag. 12)
- Il criterio C09 Best practice per gli interventi strategici ICT (L1-S2) riguarda “le modalità di declinazione degli obiettivi strategici ICT a partire dagli obiettivi strategici istituzionali/aziendali” (Capitolato d'Oneri, pag. 48), senza citare alcun ruolo degli “Obiettivi ICT collegati agli obiettivi strategici di digitalizzazione” del Deliverable Strategia digitale.

Risposta:

Si tenga presente che nel Piano Strategico ICT l'Amministrazione potrebbe includere obiettivi strategici dal punto di vista ICT non direttamente collegati alla realizzazione di un obiettivo della strategia digitale, ma legati, ad esempio, ad opportunità di evoluzione e/o efficientamento generale dell'ICT.

Ciò premesso, vista la rilevanza degli obiettivi strategici ICT, anche nell'ottica del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, il criterio C09 ha come focus, per la best practice presentata, la capacità del Concorrente di approcciare la prioritizzazione degli interventi strategici ICT in funzione della strategia digitale istituzionale/aziendale.

54) Rif. Modelli dei deliverable – pag. 7

In relazione ai contenuti:

“Modello di erogazione to be del servizio

- Analisi degli impatti della strategia digitale sull'erogazione del servizio
- Canali di erogazione/fruizione del servizio digitale
- Componenti di servizio digitale utilizzate
- Descrizione degli utenti destinatari
- Elementi organizzativi di supporto all'erogazione del servizio digitale
-
- Costi di fruizione per l'utenza
- Normativa di riferimento
- ...
- Indicatori per il monitoraggio dell'erogazione del servizio”

si chiede di confermare che trattasi di refuso essendo elementi afferenti al Deliverable Modello di erogazione del servizio digitale e non al Deliverable Processo digitale.

Risposta:

Non si conferma. Il processo è inteso come funzionale all'erogazione di un servizio e pertanto non può essere disegnato a prescindere dalla definizione del servizio e della sua erogazione. Si precisa che laddove l'Amministrazione non avesse acquisito e non intendesse acquisire anche il servizio di disegno del modello di erogazione, sarà quest'ultima a fornire gli elementi caratterizzanti del modello di erogazione. In tale ultimo caso, sarà quindi onere del Fornitore tener conto del modello di erogazione per la definizione del processo, ma non realizzare i deliverable minimi previsti dal servizio di disegno del modello di erogazione.

55) Rif. Capitolato d'oneri – Paragrafo 22.2 Garanzia Definitiva – punto 2)

“L'importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.”

Considerato che l'offerta economica richiede l'indicazione di una percentuale di ribasso per ciascuna voce di prezzo e che non si rinviene una percentuale unica di ribasso rispetto alla base d'asta, si chiede di voler indicare come debba essere calcolata la percentuale unica di ribasso utile ai fini della determinazione dell'importo della cauzione ovvero di voler confermare la non applicabilità della suddetta regola; in questo secondo caso il valore della garanzia definitiva è pari al 4,65% del valore massimo dell'Accordo quadro per i lotti da 1 a 8.

Risposta:

La ponderazione che sarà utilizzata per la determinazione del ribasso è quella indicata al par. 17 del Capitolato d'Oneri.

56) Rif. Capitolato d'oneri

Paragrafo 7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

“per i lotti da 1 a 8, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere un numero di progetti di cui al punto 7.3 lett. c) del presente Capitolato d'Oneri pari alla somma di quelli previsti per tali Lotti;”

Paragrafo 7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

“Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto secondo le indicazioni di seguito riportate:

...

- per i lotti 3, 4 e 5, i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall'impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto; ...”*

Si chiede di confermare se, in caso di RTI orizzontale in cui tutte le Imprese eseguono le prestazioni oggetto del requisito, sia corretta l'interpretazione secondo cui i 3 progetti debbano essere posseduti dal RTI nel suo complesso come da esempi seguenti:

- RTI composto dalle Società A e B: A dichiara 2 progetti, B dichiara 1 progetto
- RTI composto dalle Società A, B e C: ogni società dichiara il possesso di 1 progetto
- RTI composto dalle Società A, B, C e D: tre delle quattro società dichiarano 1 progetto

Risposta:

Si conferma.

57) Capitolato d'oneri – par.4.1. Durata

Si chiede di voler confermare che l'esercizio dell'opzione (prolungamento dell'Accordo Quadro di ulteriori 6 mesi) non modificherà la durata dei Contratti Esecutivi.

Risposta:

L'eventuale proroga temporale dell'AQ non incide sulla durata dei Contratti esecutivi già sottoscritti, che è prevista nei Contratti esecutivi medesimi. Laddove la proroga temporale dell'AQ avvenga prima della stipula del Contratto esecutivo, la durata di quest'ultimo non potrà eccedere il periodo di proroga dell'AQ.

58) Modalità di esecuzione dei Contratti Esecutivi

Fermo il rispetto di quanto dichiarato in fase di gara in ordine ad attività e percentuali di partecipazione/esecuzione al RTI per il complesso dei Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti, si chiede di voler confermare che sul singolo Contratto Esecutivo sarà possibile prevedere quote di partecipazione/esecuzione differenti tra le aziende costituenti il RTI rispetto a quelle definite in sede di AQ.

Fermo il rispetto di quanto dichiarato in fase di gara in ordine ad attività e percentuali di partecipazione/esecuzione al RTI per il complesso dei Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti, si chiede conferma altresì che sul singolo Contratto Esecutivo le aziende in RTI – inclusa la mandataria - possano variare la propria quota di partecipazione/esecuzione al RTI mantenendo una quota puramente simbolica dei servizi (ad esempio pari allo 0,1%)”.

Risposta:

Si conferma, sia che sul singolo Contratto Esecutivo sarà possibile prevedere quote di esecuzione differenti tra le aziende costituenti il RTI rispetto a quelle definite in sede di AQ, sia che è facoltà degli operatori assumere quote che possano essere puramente simboliche ma mai pari a zero. La rimodulazione delle quote potrà interessare anche la mandataria a condizione che la stessa esegua comunque in misura maggioritaria.

59) Capitolato Tecnico Generale par. 2.4.2.

La documentazione di gara prevede in più punti che l'Accordo Quadro - per ogni Lotto – sia aggiudicato ad un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3. Si chiede, quindi, di voler confermare che il riferimento all'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice sia da considerarsi refuso.

Risposta:

Si conferma.

60) Schema di contratto Esecutivo

Si chiede di voler confermare che le Amministrazioni che stipuleranno i singoli Contratti Esecutivi non potranno procedere alla personalizzazione degli stessi.

Risposta:

Non si conferma. Ferme le condizioni derivanti dall'AQ e le specifiche minime relative ai servizi, le Amministrazioni potranno personalizzare i Contratti esecutivi in relazione al proprio contesto; si precisa inoltre che non sono modificabili - se non in miglioramento secondo quanto offerto in fase di gara e/ o quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, rispetto alle attività minime incluse nel singolo servizio (come previsto dal Capitolato Tecnico Speciale) - i contenuti minimi dei deliverable, le attività minime previste dal servizio, le modalità di calcolo dei corrispettivi (es. laddove il servizio preveda la determinazione del corrispettivo sulla base di parametri e fasce, nel CE non si potrà prevedere una metrica differente come ad es. i giorni/persona).

61) Schema Accordo Quadro - art. 6 comma 20

Si chiede di voler confermare che solo per l'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni - Piano operativo di cui all'art. 6 comma 20 del AQ dovrà essere verificata la capienza del massimale dell'AQ esulando invece tale verifica nel caso in cui tale richiesta promani da parte delle Amministrazioni per l'affidamento, sul singolo Contratto Esecutivo, di prestazioni supplementari/sesto quinto/etc ovvero in caso di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e smi.

Risposta:

Si conferma. Si faccia riferimento a quanto previsto dai commi da 15 a 20 dell'art. 6 dello schema di AQ.

62) Schema Accordo Quadro - art. 4 commi 5 e 6

- a) Si chiede di voler confermare che le due disposizioni riguardino la medesima fattispecie; in caso contrario, si chiede di voler esplicitare quando ricorrano i presupposti di cui al comma 5 e quanto i presupposti di cui al comma 6.
- b) Si chiede altresì di voler confermare che la proroga che le singole Amministrazioni potranno chiedere ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e smi è da intendersi onerosa e che, ove attivata, non sia da computare ai fini del rispetto dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in due sottopunti, a) e b).

In relazione al quesito a), non si conferma. L'ipotesi di cui al comma 5 costituisce una deroga alla disciplina ordinaria relativa alla durata dei contratti esecutivi, prevista al precedente comma 4 e si riferisce, nello specifico, alla possibilità, riconosciuta alle Amministrazioni, di prorogare il Contratto esecutivo per un massimo di 6 mesi, laddove l'aggiudicazione al nuovo fornitore non sia intervenuta nei 3 mesi antecedenti alla scadenza dell'AQ, al fine di garantire la continuità dei servizi e il trasferimento del know how in favore del nuovo fornitore.

In relazione al quesito b), l'eventuale proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 è da intendersi onerosa, nel senso che sarà riconosciuto al fornitore il medesimo corrispettivo previsto per le attività oggetto del Contratto esecutivo, nel rispetto di quanto offerto in gara. Inoltre, relativamente al computo o meno della proroga tecnica ai fini del rispetto dell'importo massimo dell'AQ, si veda la risposta al quesito 60.

63) Schema Accordo Quadro - art.10 comma 32

Si chiede di voler esplicitare quali sono i presupposti che non ricorrono e la cui mancanza ha portato alla disapplicazione dell'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2019.

Risposta:

L'anticipazione del prezzo del 20% non trova applicazione, giacché le prestazioni che saranno oggetto dei Contratti esecutivi:

- non possono qualificarsi come ad esecuzione prevalentemente continuativa, prevedendo attività a consumo,
- si caratterizzano tipicamente per una durata breve, in considerazione della modellazione adottata per i servizi,
- prevedono servizi erogati in GGPP con volumi potenzialmente variabili nel periodo di erogazione e pertanto non stimabili puntualmente alla stipula del contratto esecutivo.

64) Con riferimento alle attestazioni richieste incluse nei criteri di valutazione C05 e C10 del Lotto 1 e C06 dei Lotti 3-4-5. Si evidenzia l'oggettiva difficoltà, e in alcuni casi l'impossibilità, da parte del Cliente, di attestare l'attività svolta e il numero di giornate erogate da una singola risorsa professionale. Difficoltà oggettive sono connesse a: 1. rendicontazione delle attività - progetti, specie quelli della tipologia oggetto dell'attestazione, sono remunerati a corpo. Non esistendo di conseguenza una rendicontazione per giorno/uomo risulta spesso impossibile per il Cliente rilasciare la formale attestazione per nominativo; 2. erogazione delle attività - una singola risorsa professionale, pur avendo maturato una esperienza utile ai fini dell'attestazione, potrebbe aver erogato le attività e lavorato con un grado di esposizione parziale (es., attività di back office) verso il cliente. Tale circostanza rende di fatto impossibile per il Cliente rilasciare la formale attestazione; 3. carriera delle risorse fuori dall'azienda - le risorse in forza all'azienda al momento dell'offerta o della stipula del contratto potrebbero aver maturato la loro esperienza professionale, utile ai fini dell'attestazione richiesta dal criterio, nell'ambito di progetti di altre aziende: tale circostanza rende di fatto impossibile all'azienda partecipante alla gara richiedere un'attestazione a Clienti e per progetti non propri; 4. privacy e clausole di riservatezza contrattuali - per policy aziendali dei Clienti, che intendono mantenere riservato il progetto, specie se strategico, l'azienda partecipante alla gara è vincolata al rispetto di clausole contrattuali che impongono la riservatezza e la non-disclosure su progetto, attività e nominativi delle risorse coinvolte: tale circostanza rappresenta un concreto ostacolo alla possibilità che il Cliente rilasci l'attestazione nominativa sulle attività svolte nell'ambito di un progetto. Per tali ragioni, ferma restando la validità di quanto richiesto dai criteri di valutazione, si chiede di confermare che ai soli fini della stipula del contratto sia sufficiente per l'aggiudicatario presentare i CV delle risorse professionali, eventualmente sottoscritti per autocertificare le esperienze del curriculum.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrigere pubblicata il 10 febbraio 2020. Si veda inoltre la risposta al quesito n. 145.

65) In riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica (cfr. Capitolato d'Oneri par. 7.3, lettera c), in particolare con riferimento ai Lotti 3, 4 e 5. Si chiede di confermare che, in caso di RTI orizzontale composto da almeno 3 (tre) operatori economici, sia sufficiente soddisfare il requisito fornendo n.1 (uno) "progetto di affiancamento alla transizione digitale" per ciascuna impresa del RTI.

Risposta:

Si conferma. Si vedano anche le risposte ai quesiti 33, 56, 66.

66) Rif. Capitolato d'oneri, art. 7.4 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE"

"...Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto secondo le indicazioni di seguito riportate: [...] per i lotti 3, 4 e 5, i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall'impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto".

Si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione in costituendo RTI, tutte le imprese componenti il raggruppamento debbano contribuire al soddisfacimento del citato requisito al fine di poter eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dei lotti suddetti o se il requisito possa essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso.

Esempio: il RTI "A" è composto dalle imprese 1, 2, 3 e 4. Ciascuna delle quattro imprese ha precedentemente realizzato un progetto di affiancamento alla transizione digitale. Solo le imprese 1, 2 e 3 hanno precedentemente realizzato un progetto di affiancamento alla transizione digitale, nella misura di un progetto per ciascuna impresa. Tutte le imprese del RTI "A" - ivi inclusa l'impresa 4 - potranno eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del contratto.

Risposta:

Il requisito dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso, fermo che, l'Impresa/le Imprese che eseguirà/eseguiranno le prestazioni di "affiancamento alla transizione digitale" dovranno aver realizzato tali progetti. Si vedano in proposito anche le risposte ai quesiti 33, 56, 65.

67) Rif. Capitolato d'oneri, art. 3.1 "Partecipazione a più Lotti"

La società A fa parte del Consorzio stabile di Imprese B, il quale concorre ai Lotti 1, 2, 3, 4 e 5. Si chiede di chiarire se la partecipazione della società A ad altri lotti (es. Lotti 6, 7 e 8) sia ammissibile senza che vi sia alcuna violazione della disciplina di gara.

Risposta:

La fattispecie riportata nell'esempio si ritiene ammissibile, a condizione che la consorziata non sia indicata quale esecutrice nei lotti in cui concorre il Consorzio stabile. Vedasi quanto stabilito al par. 3.1 del Capitolato d'Oneri.

68) Rif. Capitolato d'oneri, art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale"

Si chiede di confermare che i servizi realizzati in esecuzione di un contratto di subappalto, possa no concorrere al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del Capitolato d'oneri.

Risposta:

Si conferma. Resta fermo che, come previsto dal par. 7.3 del Capitolato d'Oneri, in sede di comprova del requisito dovrà emergere i) la tipologia delle attività prestate nonché, eventualmente, (ii) la quota del servizio riferibile all'impresa che ha svolto il servizio in qualità di subappaltatore.

69) Rif. Capitolato d'oneri, art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si richiede se la Società A concorrente possa descrivere, per soddisfare i suddetti criteri, una o più esperienze maturate dalla Società B, appartenente al

medesimo Gruppo della Società A.

Risposta:

Per soddisfare i criteri di valutazione, le esperienze della Società B potranno essere rappresentate a condizione che anch'essa partecipi alla gara.

70) Rif. Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale – Profili Professionali

Per le figure di Consulente Organizzativo Senior, di Esperto di Change Management Senior e di Esperto di Change Management si richiede la partecipazione "(...) ad almeno 2 progetti di dimensioni medio-grandi di durata complessiva non inferiore ai due anni".

Si chiede di confermare che i citati due anni debbano intendersi come somma della durata dei due progetti.

Risposta:

Si conferma.

71) Rif. Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale – Modelli dei deliverable, Cap.5

Si chiede di chiarire quale debba essere il corretto indice minimo dei contenuti del Deliverable Processo digitale, avendo rilevato un disallineamento con quanto previsto all'interno dell'Allegato 1-bis al Capitolato d'Oneri - Capitolato Tecnico Speciale, Par. 3.2.2.2 - Contenuti minimi dei deliverable, in merito al servizio Disegno del processo digitale sotteso all'erogazione del servizio digitale (L2.S2).

Risposta:

Si veda risposta al quesito 54.

72) Rif. Capitolato d'oneri, art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"

Criterio "C04 Esperienza pregressa nella governance"

"[...] il concorrente descriva al più 3 esperienze di governance, prevedendo, all'interno della trattazione, quanto segue:

descrizione del progetto con evidenza delle motivazioni per le quali lo stesso sia classificabile come progetto di trasformazione digitale,

cliente/PA di riferimento,

durata temporale del progetto (che dovrà essere concluso al momento di presentazione dell'offerta),

impegno in GP e numero di risorse impiegato,

competenze specialistiche impiegate [...]"

Si chiede di chiarire se:

- a) un'esperienza di durata maggiore risulti premiante rispetto ad un'esperienza di durata minore ovvero, se risulti premiante che le esperienze proposte dimostrino, nel loro complesso, la capacità di gestire progetti di durata eterogenea;
- b) sia prevista una soglia minima in termini di durata temporale del progetto per ottenere il massimo punteggio. In caso affermativo, qual è tale soglia?
- c) un'esperienza con impegno in GP e numero di risorse impiegato maggiore risulti premiante rispetto ad un'esperienza con impegno in GP e numero di risorse impiegato minore ovvero, se risulti premiante che le esperienze proposte dimostrino, nel loro complesso, la capacità di gestire progetti eterogenei in termini di

GP e numerosità delle risorse;

- d) sia prevista una soglia minima in termini di impegno in GP e numero di risorse impiegate per ottenere il massimo punteggio. In caso affermativo, qual è tale soglia?

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in quattro sottopunti, da a) a d).

In relazione al quesito a), si precisa che l'aspetto temporale, inteso come durata del progetto, costituisce uno degli elementi di valutazione previsti dal criterio. Per cui, sulla base degli elementi ivi descritti, verrà valutato, tra l'altro, anche l'aspetto temporale dell'esperienza/delle esperienze descritta/e.

In relazione al quesito b), si chiarisce che non è prevista alcuna soglia minima di durata.

In relazione al quesito c), si chiarisce che l'elemento di valutazione previsto dal criterio è finalizzato a dare evidenza della consistenza dell'esperienza/delle esperienze in termini di risorse impiegate.

In relazione al quesito d), si chiarisce che non è prevista alcuna soglia minima in termini di impegno GP e numero di risorse impiegate.

- 73) Rif. Capitolato d'oneri, art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" - C02 Governo della fornitura (Lotti 6, 7, 8)** la valutazione si baserà anche su *"gli strumenti e le soluzioni, aggiuntive rispetto ai requisiti minimi espressi nella documentazione di gara, per fornire evidenza agli Organi di coordinamento e controllo della efficace ed efficiente gestione della macroarea geografica di riferimento"*.

A tal proposito si richiede di specificare in quale/i sezione/i della documentazione di gara sono espressi i requisiti minimi di cui sopra.

Risposta:

Si veda l'Appendice Governance Fornitori.

- 74) Rif. Capitolato d'oneri, art. 3.1 "Partecipazione a più Lotti"**

La società A fa parte del Consorzio stabile di Imprese B, il quale concorre ai Lotti 1, 2, 3, 4 e 5. Si chiede di chiarire se la partecipazione della società A ad altri lotti (es. Lotti 6, 7 e 8) sia ammissibile senza che vi sia alcuna violazione della disciplina di gara.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 67.

- 75) Rif. Capitolato d'oneri, art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale"**

Si chiede di confermare che i servizi realizzati in esecuzione di un contratto di subappalto, possano concorrere al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del Capitolato d'oneri.

Risposta:

Si conferma. Si veda la risposta al quesito 68.

- 76) Rif. Capitolato d'oneri, art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"**

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si richiede se la Società A concorrente possa descrivere, per soddisfare i suddetti criteri, una o più esperienze maturate dalla Società B, appartenente al

medesimo Gruppo della Società A.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 69.

77) Rif. Capitolato d'oneri, art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – Esperienza pregressa nella governance

Rispetto ai lotti relativi ai servizi di PMO (Lotti 6,7,8), si richiede conferma che, in aggiunta alle attività minime descritte nell'Allegato 1-bis al Capitolato d'Oneri – Capitolato Tecnico Speciale, possano essere considerate attività in ambito anche le seguenti:

- Supporto di Demand Management attraverso raccolta requisiti utente e sviluppo di business case a supporto del processo decisionale;
- Servizi di service management e business analysis;
- Studi di fattibilità;
- Consulenza specialistica.

Risposta:

Non si conferma.

78) Il paragrafo 7.3 del Capitolato d'oneri - Requisiti di capacità tecnica e professionale – stabilisce che "I progetti devono comunque essere stati conclusi positivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte". Inoltre si richiede per la comprova del requisito "copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite". Si richiede di confermare che il requisito riportato nel paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri comprenda anche progetti pluriennali e continuativi e per i quali il concorrente è in grado di produrre sia la copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese, che le fatture regolarmente quietanzate a fronte di prestazioni rese sino alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, pur in presenza di un progetto non ancora concluso.

Risposta:

Non si conferma. Il progetto deve essere concluso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

79) Con riferimento al vincolo di partecipazione, si chiede di confermare che un operatore economico possa essere nominato come subappaltatore per i lotti da 1 a 5 e possa contemporaneamente partecipare ai lotti da 6 a 9 come impresa singola oppure in associazione con altre imprese che non partecipano ai lotti da 1 a 5.

Risposta:

Fermo che non sussiste più l'obbligo di indicazione dei nominativi dei subappaltatori in fase di gara, non si conferma. Si rimanda a quanto previsto al par. 9 del Capitolato d'Oneri, per cui "L'aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate nella fase di affidamento del Contratto esecutivo a Imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dello specifico lotto dell'AQ nonché di uno o più lotti per cui è previsto il vincolo di partecipazione ovvero ad imprese che siano risultate aggiudicatricie in caso di lotti con vincolo di aggiudicazione [...]". In fase esecutiva, l'Amministrazione verificherà il rispetto di tali vincoli e, nel caso in cui ne riscontri la violazione, non autorizzerà il subappalto o revocherà l'autorizzazione eventualmente

concessa in precedenza.

- 80)** Con riferimento alla disciplina sul subappalto di cui al punto 9 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che l'Aggiudicatario ad es. del lotto 2, in fase di affidamento del Contratto esecutivo, non potrà affidare un subappalto ad una Impresa che abbia partecipato-senza vincerlo- al lotto 3 ma potrà affidare un subappalto ad una Impresa che abbia partecipato-senza vincerlo- ad uno dei lotti da 6 a 9.

Risposta:

Non si conferma. Vale esattamente il contrario. Per cui, secondo l'esempio riportato nel quesito, l'Aggiudicatario del lotto 2, in fase di affidamento del Contratto esecutivo, potrà chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a subappaltare quota parte delle attività ad un'Impresa che abbia partecipato al lotto 3, indipendentemente che questa ne sia risultata aggiudicataria o meno. All'opposto, in ragione del vincolo di partecipazione in essere tra i lotti da 1 a 5 e i lotti da 6 a 9, l'Aggiudicatario del lotto 2 (e comunque di tutti i lotti da 1 a 5) non potrà subappaltare le attività ad un'Impresa che abbia partecipato ad uno dei lotti da 6 a 9, prescindendo dal fatto che ne sia risultata aggiudicataria.

- 81)** Con riferimento al vincolo di partecipazione, si chiede di confermare che un operatore economico possa essere nominato come subappaltatore per i lotti da 1 a 5 e possa contemporaneamente partecipare ai lotti da 6 a 9 come impresa singola oppure in associazione con altre imprese che non partecipano ai lotti da 1 a 5.

Risposta:

Si veda la risposta ai quesiti 79 e 80.

- 82)** Con riferimento al criterio di valutazione "C05 Qualità delle risorse professionali impegnate nei servizi del Lotto" per i Lotti 6, 7 e 8, si chiede conferma che al fine di rispondere al criterio è sufficiente che i profili di Project Manager impiegati nella fornitura siano in possesso alternativamente di una delle certificazioni tra PMI/PMP, IPMA, ISIPM, ITIL Practitioner, PRINCE2 Practitioner, AgilePM Foundation, ITIL V3 Foundation, ITIL V4 Foundation ovvero che non sia unicamente richiesto quanto riportato a pag. 5 del documento "Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale - Profili professionali"

Risposta:

Non si conferma. Si veda risposta al quesito 47

- 83)** Relativamente al criterio di valutazione "C07 Risk management e gestione criticità – progettazione report" per i Lotti 6, 7 e 8, è richiesto di presentare 3 tipologie di report, che verrà assegnato 1 punto tecnico per ciascuna tipologia di report ma che i "punti T max" attribuibili sono 2. Si chiede pertanto di confermare che le tipologie di report da proporre sono 2 e non 3 e che sarà, quindi, assegnato 1 Punto Tecnico a ciascuna tipologia per un totale di Punti massimi pari a 2.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020.

- 84)** Relativamente al concetto di "cultura equivalente" di cui al par. 2 "Definizioni" del documento "Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale - Profili professionali", si chiede di confermare che lo stesso possa essere applicato

per il computo dell'anzianità lavorativa a tutte le figure professionali, e non solo per lo "Specialista di tematica", come esplicitamente indicato nella descrizione del profilo.

Risposta:

Si conferma.

- 85)** Relativamente al concetto di "cultura equivalente" di cui al par. 2 "Definizioni" del documento "Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale - Profili professionali", si chiede di confermare che "4 anni aggiuntivi di esperienza professionale nell'ambito dei servizi per i quali è richiesto il profilo professionale, di cui almeno 2 aggiuntivi nel ruolo specifico" sono da sommare, rispettivamente, agli anni di anzianità lavorativa minima richiesti per lo specifico profilo e agli anni di anzianità nella funzione. Ad es. se nella scheda di dettaglio di un determinato profilo professionale alla voce "Anzianità lavorativa" è indicato "Minimo 10 anni, di cui almeno 5 nella funzione", per cultura equivalente si intende un'anzianità lavorativa minima di 14 anni e una anzianità di almeno 7 nella nel ruolo.

Risposta:

Si conferma.

- 86)** In relazione ai lotti 3, 4 e 5, ed in particolare al paragrafo 7.3 c "Esecuzione dei seguenti progetti analoghi", si chiede conferma che:

- a) i progetti che possono essere presentati come referenza sono da intendersi "analoghi" quando hanno avuto come oggetto la "Gestione della transizione al digitale" e quindi uno dei due 2 servizi previsti per i 3 lotti e cioè il "Servizio Progettazione della Transizione Digitale" (codici servizio: L3.S1, L4.S1, L5.S1) e il "Servizio Progettazione della Transizione Digitale" (codici servizio: L3.S1, L4.S1, L5.S1), così come descritti nell'Allegato 1 bis "Capitolato tecnico speciale". In caso di partecipazione in RTI, sulla base di quanto detto sopra e di quanto prescritto al paragrafo 7.4 del Capitolato d'oneri per i lotti 3,4 e 5, dove si riporta che: "i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall'impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto",

si chiede conferma che

- b) qualora una componente dell'RTI voglia eseguire uno dei servizi previsti dal Capitolato tecnico speciale, questa debba presentare una referenza "analogica" a tale servizio;
- c) sia possibile, qualora vero quanto detto sopra, presentare più referenze delle tre (3) indicate, al fine di consentire a tutti i componenti dell'RTI di svolgere tutti i servizi previsti, nell'ambito dei vari contratti che saranno sottoscritti con le Amministrazioni ordinanti.

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in tre sottopunti, a), b) e c).

In relazione al quesito a), si precisa innanzitutto che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica previsto per i lotti 3, 4 e 5, è richiesto che il concorrente abbia realizzato e portato a termine progetti di affiancamento alla transizione digitale, ossia aventi ad oggetto attività analoghe a quelle indicate nel Capitolato tecnico speciale per tale specifica prestazione, qualificata come "secondaria" (vedasi par. 3, tabelle 2.c, 2.d e 2.e), del Capitolato d'Oneri). Non si considerano analoghe le prestazioni rientranti nel Servizio di Progettazione della Transizione Digitale (qualificato come prestazione "principale").

In relazione ai quesiti b) e c), si veda la risposta ai quesiti 33, 55, 64 e 65. Si precisa ad ogni modo che, per ciascun lotto, sarà necessario dichiarare di aver svolto un numero pari a 3 di progetti "analoghi", indipendentemente dal numero di componenti del RTI.

87) Relativamente al criterio di valutazione C06 dei lotti 6-7-8 si chiede conferma che l'Offerente deve illustrare le modalità con cui saranno identificati, controllati e mitigati due famiglie di rischi:

- i rischi legati alla erogazione contemporanea di più servizi di PMO, cioè i rischi legati alla potenziale difficoltà per l'Offerente di soddisfare contemporaneamente e con efficacia tutte le amministrazioni richiedenti;
- i rischi legati a ciascun programma di Digital Transformation di cui l'Offerente sarà chiamato ad erogare i servizi di PMO.

Risposta:

Si conferma.

88) Relativamente al criterio di valutazione C07 dei lotti 6-7-8 si richiede di specificare se l'Offerente debba illustrare la reportistica relativa a:

- i soli rischi legati alla erogazione contemporanea di più servizi di PMO, cioè i rischi legati alla potenziale difficoltà per l'Offerente di soddisfare contemporaneamente e con efficacia tutte le amministrazioni richiedenti, che possano incidere sugli indicatori di digitalizzazione dei programmi di cui sarà chiamato a fare PMO;
- i soli rischi legati alla implementazione di ciascun programma di Digital Transformation di cui l'Offerente sarà chiamato ad erogare i servizi di PMO;
- entrambe le tipologie di rischi sopra elencati.

Risposta:

Si conferma che entrambe le tipologie di rischi devono essere tenute in considerazione.

Si veda inoltre l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020 quanto al numero di report da proporre.

89) Relativamente al criterio di valutazione C09 dei lotti 6-7-8 si chiede in quale modo la reportistica relativa ad "analisi e gestione dei rischi su programmi/progetti di Digital Transformation" differisca rispetto alla reportistica relativa al Risk Management di cui ai criteri di valutazione C07 e C08.

Risposta:

I criteri dal C06 al C09 hanno ad oggetto aspetti diversi dell'attività di PMO su programmi di digital transformation in particolare: il C06 valuta l'impostazione metodologica dell'attività e la sua strutturazione; il C07 chiede di rendere disponibili i template dei report che il concorrente intende utilizzare nelle diverse casistiche di PMO; il C08 valuta la progettazione e i razionali sottostanti alla progettazione di tali report; infine il C09 valuta organicamente la proposta di reportistica di PMO e la sua capacità di fornire un'visione olistica di tutte le attività di PMO svolte sui diversi programmi di digital transformation.

90) Relativamente ai criteri di valutazione da C09 e C10 dei lotti 6-7-8 si chiede conferma che con il termine "SLA contrattuali" si intendano gli SLA relativi ai contratti ricadenti nell'ambito della presente gara, con particolare riferimento al servizio di "Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation – codici servizio L6.S3, L7.S3, L8.S3" di cui al paragrafo 3.4.3 del Capitolato Tecnico Speciale.

Risposta:

Non si conferma. Nell'ambito del PMO, l'Aggiudicatario sarà chiamato a dare supporto nel monitoraggio e nella valutazione degli SLA relativi ai programmi di digitalizzazione realizzati mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione dei servizi dei lotti 1,2,3,4,5 della presente gara.

- 91) Relativamente ai criteri di valutazione da C12 a C16 dei lotti 6-7-8 si richiede una maggior dettaglio relativo alla definizione di "progetti cross ambito", accompagnandone la definizione con un esempio.

Risposta:

Come riportato a pag. 37 del Capitolato Tecnico Speciale, per "progetti cross ambito", si intendono progetti complessi che comprendono l'attuazione di attività di diversa natura in esecuzione di quanto previsto dal Piano triennale per l'Informatica di AGID e realizzati mediante più contratti esecutivi, scaturenti da diverse Gare strategiche rientranti nel predetto Piano triennale. A titolo esemplificativo, può dirsi "cross ambito" un progetto complesso che preveda la realizzazione ex novo di un servizio digitale per l'utenza di una specifica Amministrazione e realizzato per la parte di modellazione del servizio e del processo mediante la Gara Strategica "Digital Transformation", per la parte applicativa mediante la Gara Strategica "Servizi Applicativi in ottica cloud" e per la parte di infrastruttura cloud mediante la Gara Strategica "Public Cloud IaaS e Paas".

- 92) Relativamente al criterio di valutazione C17 dei lotti 6-7-8 si chiede conferma che l'Offerente debba realizzare lo use case su un caso specifico. Quindi l'Offerente deve ipotizzare una regione (es: Lazio), ipotizzare un servizio digitale (es: cambio medico di base) e quindi descrivere la metodologia di calcolo del TCO sul caso specifico del servizio di cambio medico di base per la Regione Lazio.

Risposta:

Si conferma che lo use case debba riguardare un caso specifico. Si precisa che nello use case dovranno essere sviluppati tutti gli aspetti indicati nel criterio come oggetto di valutazione.

- 93) Relativamente al criterio di valutazione C17 dei lotti 6-7-8 si chiede se nella frase "modalità e rapidità di verifica, da parte dell'Amministrazione, della stima del proprio intervento di supporto" con il termine "stima del proprio intervento di supporto" si faccia riferimento:

- al valore stimato dell'effort (giorni/persona) che l'Offerente impiegherà per eseguire l'intervento di supporto finalizzato al calcolo del TCO;
- al valore stimato delle componenti di costo individuate nel modello per il calcolo del TCO;
- al valore stimato del TCO del progetto di Digitalizzazione oggetto dell'intervento di supporto finalizzato al calcolo del TCO.

Risposta:

Si fa riferimento al valore stimato dell'effort (giorni/persona) che l'Offerente impiegherà per eseguire l'intervento di supporto finalizzato al calcolo del TCO.

- 94) In riferimento ai parametri per la valorizzazione delle fasce di classificazione dei servizi, si chiede di confermare che il "Rapporto tra ambiti ICT in perimetro e key user" debba essere calcolato inserendo i key user al numeratore e gli ambiti ICT al denominatore e non il contrario.

Risposta:

Non si conferma. Il rapporto va calcolato considerando al numeratore la somma del numero di ambiti per ciascun key user considerato e al denominatore il numero totale di key user.

Ad es. 6 key user e 18 ambiti complessivi per tutti i key user fornisce un rapporto pari a 3, conseguentemente la fascia è la A (in quanto il numero di key user è di fascia B ma il rapporto di fascia A).

Ulteriore es. 16 key user con numero medio di ambiti per key user uguale a 9, il rapporto è pari a 9, entrambi i parametri sono di fascia C e conseguentemente la fascia applicabile per il servizio è la C.

95) In riferimento alla categorizzazione degli interventi:

"All'atto di definizione del Piano dei fabbisogni, l'Amministrazione individuerà e censirà l'ambito del Piano Triennale di riferimento per la specifica acquisizione, individuandone:

- L'ambito di I livello,
- Uno o più ambiti di II livello, indicando come primo il prevalente."

Si chiede di confermare che l'Amministrazione potrà indicare più ambiti di I livello, in coerenza con quanto previsto per le fasce di classificazione del servizio "Disegno del Piano Strategico ICT" (pag. 14 dell'All. 1-bis Capitolato Tecnico Speciale), in cui i parametri di valorizzazione possono prevedere più di un ambito ICT.

Risposta:

Si conferma.

96) Con riferimento al requisito di cui al § 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che attività di [...] siano coerenti con l'oggetto del bando, avendo la giurisprudenza affermato che quando il bando richiede una determinata qualificazione dell'attività e l'indicazione nel certificato camerale dell'attività stessa, quest'ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, costituente il requisito di interesse sostanziale della stazione appaltante, pertanto eventuali imprecisioni della descrizione dell'attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione di cui ai § 7.2 e 7.3.**Risposta:**

In ordine alla congruenza dell'oggetto sociale dell'impresa partecipante alla procedura di gara rispetto all'oggetto del contratto da aggiudicare, si rappresenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (vedasi, per tutte, (v. ex multis, C.d.S., sez., n. 3153/2019):

- l'iscrizione camerale [...] ha lo scopo di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176);
- si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio e l'oggetto dell'appalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste;
- a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170). Ai fini di cui sopra, nel caso di specie, per verificare la congruenza dell'oggetto sociale indicato nella visura camerale, è necessario far riferimento all'oggetto di ciascun lotto, alle finalità perseguite dalla stazione appaltante

nell'affidamento del contratto nonché alle modalità con le quali è prescritto all'affidatario di prestare il servizio richiesto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431)".

- 97)** Con riferimento al requisito di cui al § 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che sia possibile comprovare il requisito tramite una visura camerale da cui risulta che l'oggetto sociale include attività di [...].

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 96.

- 98)** Il Capitolato d'Oneri indica, con riferimento al criterio di attribuzione del punteggio tecnico "C5 Esperienza pregressa relativa al disegno del modello di erogazione di servizi digitali" nell'ambito del Lotto 2, una modalità di valutazione di tipo Tabellare, ovvero "... punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto". Analogamente, nell'Allegato 8 Offerta Tecnica, il succitato criterio di attribuzione viene definito come Tabellare (cfr. § 2.2.3), tanto è vero che si chiede al Concorrente di "riportare la propria dichiarazione di impegno". Poiché: • nel Capitolato d'Oneri, con riferimento al criterio di valutazione in oggetto, non sono indicati i "coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto", come necessario nell'ambito di una valutazione di tipo tabellare, ma si chiede al contrario al Concorrente di illustrare "... al più due esperienze pregresse di disegno del modello di erogazione di servizi digitali, così come definito nella documentazione di gara, descrivendo, in particolare il contesto del cliente/della PA richiedente, il servizio oggetto di modellazione, il numero di utenti interni ed esterni impattati", • nel Capitolato d'Oneri, con riferimento al criterio di valutazione in oggetto, si specifica che "Le esperienze saranno valutate con riferimento alla significatività rispetto al perimetro del servizio come definito nella documentazione di gara, all'approccio metodologico e alla sua applicabilità nel caso della PA, al valore dei prodotti dell'attività pregressa rispetto al contesto del Lotto di riferimento", • le informazioni mancanti rivestono fondamentale importanza ai fini della formulazione dell'offerta tecnica e dell'attribuzione del relativo punteggio, si chiede alla Stazione Appaltante di fornire i richiesti coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto. A tal proposito si evidenzia che la risposta al quesito costituisce modifica alla documentazione di Gara con la conseguente necessità di ripubblicare il bando di gara poiché essa non avrebbe lo scopo di chiarire una ambiguità della lex specialis bensì quello di integrare la stessa, violando così il principio formale della lex specialis posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (Consiglio di Stato sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014; sez. III, n. 74 del 13.01.2016.).

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020. Si veda, altresì, la risposta al quesito 136.

- 99) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 2 – pag. 55**

Relativamente al criterio:

"C12 Use case per i processi digitali

Il concorrente illustri come, dato un servizio digitale di cui è chiamato a disegnare il sottostante processo, agirà per

scegliere modellizzazioni che favoriscano la modularità dei task di processo al fine della standardizzabilità dello stesso, anche per servizi analoghi,

garantire il disegno di un processo digitale end to end,

individuare e misurare i KPI di digitalizzazione dei processi che abbiano impatto sull'erogazione del servizio all'utenza di riferimento.

In particolare, il concorrente illustri l'approccio nelle seguenti casistiche, mediante la scelta di servizi comuni alle PA degli ambiti indicati:

- *comuni,*
- *città metropolitane,*
- *regioni".*

si chiede di confermare che:

- a) il criterio richiede la dimostrazione dell'applicazione della stessa metodologia a servizi comuni all'interno delle casistiche "comuni", "città metropolitane", "Regioni"
- b) i servizi scelti possono essere da uno (1) a tre (3), vale a dire:
 - o 1 servizio applicabile alle 3 casistiche di PA
 - o oppure 2 servizi, di cui uno applicabile a due casistiche (es. "comuni" e "città metropolitane") e l'altro applicabile alla terza casistica ("Regioni")
 - o oppure 3 servizi diversi, uno per ogni casistica.

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in due sottopunti, a) e b).

In relazione al sottopunto a), si conferma.

In relazione al sottopunto b), si conferma; in particolare, il Concorrente presenti la propria proposta che meglio risponde all'esigenza di modularità e standardizzabilità dei task per servizi analoghi, nell'ottica di erogazione di servizi digitali end to end.

100) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotti 3-4-5 – pag. 61

Relativamente al criterio "C11 Verifica apprendimento"

"Il concorrente descriva la propria proposta progettuale per la verifica dell'adozione da parte degli utenti della formazione/affiancamento dei temi oggetto dell'affiancamento.

La proposta sarà valutata con riferimento a:

- *approccio metodologico e razionali di applicazione al contesto del servizio, con particolare riferimento all'aderenza rispetto all'oggetto dei lotti 1 e 2,*
- *modalità e periodicità di verifica dell'adozione dei contenuti dell'affiancamento, in particolare per i contenuti riguardanti i processi digitali,*
- *gli indicatori per la misurazione dell'adozione da parte del personale coinvolto nell'affiancamento e alle relative efficacia e contestualizzazione rispetto all'ambito di riferimento (Lotti 1 e 2)"*

Si chiede di confermare che il nome del criterio debba intendersi "Verifica adozione" in quanto coerente con la descrizione del criterio e in vista del fatto che la verifica dell'apprendimento è richiesta al criterio C10 Verifica apprendimento -"Il concorrente descriva la soluzione proposta per la verifica dell'apprendimento a valle di un intervento di affiancamento alla transizione digitale."

Risposta:

Si conferma.

101) Rif. Capitolato Tecnico Generale – tutti i Lotti - pag. 22

Relativamente a quanto previsto:

"Il Fornitore, a supporto della specifica fase di transizione, dovrà produrre un apposito Piano di Trasferimento (PTF) che prevede i seguenti contenuti minimi:

l'oggetto del trasferimento;

....

i piani di collaudo dei servizi oggetto di trasferimento.”

si chiede di confermare che, data la natura dei servizi oggetto della presente gara, il riferimento a *“i piani di collaudo dei servizi oggetto di trasferimento”* costituisce un refuso

Risposta:

Si precisa che il termine "collaudo" è da intendersi come verifica dell'efficace trasferimento del know how all'Amministrazione.

102) Rif. Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 1 – pagg. 10 e 11

Relativamente alla definizione delle fasce A, B e C, si chiede di chiarire la formula indicando una delle seguenti interpretazioni:

- “Numero di key user x ambito CAD2 $\leq$ 3” equivale a “Numero di key user PER OGNI ambito CAD2 $\leq$ 3”
- “Numero di key user x ambito CAD2 $\leq$ 3” equivale a “Numero di key user * ambito CAD2 $\leq$ 3”.

Risposta:

Si conferma che l'interpretazione corretta è "numero di key user per ciascun ambito CAD".

103) Rif. Capitolato d'Oneri– Lotto 1 – pag. 50

Relativamente al criterio:

“C14 Taratura del piano strategico ICT

Numero di piani strategici ICT utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento.

- *2 punti tabellari per almeno 3 piani strategici utilizzati per settare il livello minimo di approfondimento.*
- *4 punti tabellari per almeno 5 piani strategici.*

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà limitarsi a dichiarare il numero di piani strategici che si impegna ad utilizzare in esecuzione per settare il livello minimo di approfondimento. La produzione di tali piani strategici in formato editabile, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto.”

si chiede di specificare cosa si debba intendere con “il livello minimo di approfondimento” dal momento che non ci sono indicazioni nel Capitolato Tecnico.

Risposta:

Il livello minimo di approfondimento deve essere inteso come il livello di dettaglio e di articolazione dei contenuti previsti dal deliverable che l'Amministrazione potrà decidere e richiedere all'aggiudicatario, in funzione della propria tipicità, anche in confronto con deliverable di amministrazioni analoghe per ruolo istituzionale e/o dimensioni.

Nello specifico, il numero di piani offerto rappresenterà l'insieme minimo che l'Amministrazione prenderà in considerazione per decidere il livello di approfondimento ossia il livello di dettaglio ossia il livello di articolazione del piano richiesto all'aggiudicatario.

104) Quesiti relativi ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 del Disciplinare di Gara - 2464517 - Servizi di Digital Transformation - lotti 1,2,3,4,5

Con riferimento al requisito di cui al § 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che attività di [...] siano coerenti con l'oggetto del bando, avendo la giurisprudenza affermato che quando il bando richiede una determinata qualificazione dell'attività e l'indicazione nel certificato camerale dell'attività stessa, quest'ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, costituente il requisito di interesse sostanziale della stazione appaltante, pertanto

eventuali imprecisioni della descrizione dell'attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione di cui ai § 7.2 e 7.3.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 96.

105) Quesiti relativi ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 del Disciplinare di Gara - 2464517 - Servizi di Digital Transformation - lotti 1,2,3,4,5

Con riferimento al requisito di cui al § 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che sia possibile comprovare il requisito tramite una visura camerale da cui risulta che l'oggetto sociale include attività di [...].

Risposta:

Si veda la risposta ai quesiti 96.

106) Richiediamo il seguente chiarimento:

- a) Il Fornitore aggiudicatario può integrare nel proprio Portale della Fornitura, all'interno del quale vengono immessi i dati dell'Amministrazione, un software di una terza parte del quale ha acquisito licenza d'uso?
- b) In caso positivo deve adottare in particolare cautele ai fini del GDPR?
- c) In alternativa è possibile intestare la licenza del software fornito dalla terza parte gratuitamente all'Amministrazione?"

Risposta:

Per chiarezza di risposta il quesito è stato suddiviso in tre sottopunti, a), b) e c):

- a) Si conferma.
- b) Si conferma e si evidenzia che, anche nel caso in cui il Fornitore utilizzi sw di terze parti, le sue responsabilità in materia di trattamento dei dati personali restano immutate.
- c) Non è possibile intestare la licenza all'Amministrazione; si precisa inoltre che il portale deve essere inteso come elemento funzionale all'erogazione dei servizi richiesti al fornitore e non come oggetto a sé stante di fornitura.

107) Profili Professionali, 3.1 - Project Manager, pagina 5

Si chiede di confermare che il Project Manager possa avere una qualunque delle certificazioni indicate sul Capitolato d'Oneri in ambito Project Management (tra cui, a titolo esemplificativo, PMI/PMP, IPMA, ISIPM, ITIL Practitioner, PRINCE2® Practitioner, AgilePM® Foundation), quindi non necessariamente l'ITIL 4 Foundation indicata sul documento "Profili Professionali".

Risposta:

Non si conferma. Il possesso della certificazione ITIL 4 Foundation è previsto come requisito minimo dall'Appendice "Profili professionali". Le altre certificazioni indicate nel quesito sono previste come aggiuntive, pertanto premiali, e costituiscono conseguentemente oggetto dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica per i lotti 2 (C06 e C10); lotti 3, 4 e 5 (C05); lotti 6, 7 e 8 (C05), come previsto nel Capitolato d'Oneri.

108) Capitolato d'Oneri, 8 - Avvalimento, pagina 23

Si chiede di confermare che sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche al fine del soddisfacimento

dei criteri di valutazione tecnica relativi alle esperienze pregresse.

Risposta:

Non si conferma.

109) Capitolato d'Oneri, 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria, pagina 18, 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, pagina 18

Si chiede di confermare che gli elementi a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale vadano presentati in sede di aggiudicazione.

Risposta:

Si conferma.

110) Capitolato d'Oneri, Lotto 2 – Criterio di valutazione "C5 – Esperienza pregressa relativa al disegno del modello di erogazione di servizi digitali", pagina 53

In riferimento a tale criterio di valutazione, si chiede di confermare che l'assegnazione del relativo punteggio sia discrezionale e non tabellare (in linea con i requisiti sulle esperienze pregresse previsti sugli altri Lotti). In caso contrario, si chiede di dettagliare quale siano i coefficienti fissi e predefiniti di assegnazione del punteggio tabellare.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020.

111) Capitolato d'Oneri, Paragrafo 7.4, INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, pagina 22

Per i lotti 3, 4 e 5, si chiede di confermare che nel caso in cui le prestazioni del singolo lotto siano eseguite da tutte le aziende facenti parte del RTI, i progetti a copertura del requisito di idoneità tecnico-professionale possano essere presentati solo da una delle aziende del RTI (mandataria o mandante).

Risposta:

Si faccia riferimento a quanto previsto in ordine al possesso dei requisiti in caso di RTI al par. 7.4 del Capitolato d'Oneri. Si vedano inoltre le risposte ai quesiti 33, 56, 65, 66.

112) Richiediamo il seguente chiarimento: "Il Fornitore aggiudicatario può integrare nel proprio Portale della Fornitura, all'interno del quale vengono immessi i dati dell'Amministrazione, un software di una terza parte del quale ha acquisito licenza d'uso? In caso positivo deve adottare in particolare cautele ai fini del GDPR? In alternativa è possibile intestare la licenza del software fornito dalla terza parte gratuitamente all'Amministrazione?"

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 106.

113) In riferimento ai Lotti 3,4,5 ed in particolare ai criteri di valutazione delle offerte tecniche descritti al Punto C07 del Capitolato d'oneri,

Si chiede se le "esperienze pregresse" che saranno illustrate in offerta Tecnica al punto in oggetto e che saranno oggetto di valutazione:

- possano essere riferita anche ad attività in corso di esecuzione, quindi non chiusa al momento della presentazione dell'offerta ovvero
- possano essere indicati progetti per i quali sono già stati completate le fasi rilevanti ai fini della valutazione delle esperienze degli offerenti.

Risposta:

Trattandosi di "esperienze pregresse", le stesse devono risultare già maturate dal concorrente. Non è però richiesto che il/i progetto/i nell'ambito del/i quale/i le predette esperienze sono state maturate sia già concluso.

114) In riferimento quanto prescritto al paragrafo 7.3 c del Capitolato d'oneri "Esecuzione dei seguenti progetti analoghi" per i lotti 3,4 e 5,

Si chiede se possono essere indicati progetti per i quali sono già stati completate positivamente le fasi relative a specifiche attività, attività ricomprese tra quelle indicate nel Capitolato Tecnico speciale come "attività minime incluse nel servizio".

Risposta:

Non si conferma.

115) Con riferimento al meccanismo di classificazione del servizio in fasce ai fini della remunerazione del servizio L1.S1 (paragrafo 3.1.1.4)

Si chiede di confermare la correttezza delle formule per il calcolo delle soglie proposte per ciascuna Fascia. In particolare, il "Numero di key user x ambito CAD" risulta essere sempre un'invariante rispetto alla soglia proposta e l'inquadramento risulta essere determinato dal solo "Numero di key user". Si prega di chiarire l'applicabilità delle due formule singolarmente e/o in congiunzione.

Risposta:

Si veda risposta al quesito 102.

116) Con riferimento al meccanismo di classificazione del servizio in fasce ai fini della remunerazione del servizio L1.S2 (paragrafo 3.1.2.4)

Si chiede di confermare la correttezza delle formule per il calcolo delle soglie proposte per ciascuna Fascia. In particolare, il "Rapporto tra ambiti ICT in perimetro e key user" risulta essere sempre un'invariante rispetto alla soglia proposta e l'inquadramento risulta essere determinato dal solo "Numero di key user complessivi". Si prega di chiarire l'applicabilità delle due formule singolarmente e/o in congiunzione.

Risposta:

Si veda risposta al quesito 94.

117) Con riferimento ai criteri di valutazione Lotto1 C07, Lotto1 C11, Lotto2 C07, Lotto2 C12

in cui è riportata la frase "progettazione dell'assessment: aspetti di dimensionamento, modalità e

dimensionamento dell'individuazione dei key user.” si chiede di specificare quale dei seguenti “aspetti di dimensionamento” sarà considerato valido ai fini dell’assegnazione del punteggio: 1. Dimensionamento in termini di livello di dettaglio e profondità di analisi prevista per la fase di esecuzione dell’assessment; 2. Dimensionamento in termini di tempi di esecuzione dell’assessment; 3. Altri aspetti di dimensionamento diversi o in aggiunta agli aspetti indicati ai punti 1) e 2). Nel caso dell’opzione 3) si chiede di specificare quali.

Risposta:

L'offerta sarà valutata nel suo complesso rispetto a quanto espresso nel criterio di valutazione, ferme restando le attività minime previste nel capitolato tecnico speciale.

In particolare per la progettazione dell'assessment l'offerta tecnica del Concorrente dovrà illustrare gli aspetti di dimensionamento, le modalità di individuazione dei key user e di valutazione del loro numero.

118) Con riferimento ai criteri di valutazione C14 e C15 del Lotto 1,

Si prega di confermare che con “Numero di Piani Strategici ICT” menzionati nel criterio C14 si faccia riferimento al numero di “Modelli di riferimento” menzionati nel criterio C15 e sui cui il Fornitore dovrà basare la modellizzazione e taratura del Piano strategico ICT dell’Amministrazione. Si chiede inoltre confermare che con il termine “template proposti” menzionati al criterio C12 si faccia riferimento agli stessi “modelli di riferimento” menzionati al criterio C15. In caso di mancata conferma si prega di voler chiarire cosa si intende per “Template proposti” (Criterio C12) e per “Modelli di riferimento” (Criterio C15).

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 17.

119) In riferimento al criterio C14 dei Lotti 3, 4 e 5,

Si chiede di confermare che non esista differenza tra Rapid learning e WBT e che pertanto possano essere considerati sinonimi.

Risposta:

Non si conferma. Si precisa che il Rapid Learning è oggetto del criterio C08 che valuta gli aspetti funzionali e tecnici della realizzazione in modalità Rapid Learning, mentre il criterio C14 valuta la metodologia didattica applicata allo sviluppo di WBT.

120) In riferimento al criterio C14 dei Lotti 3, 4 e 5,

Si chiede di confermare che l’Aula Virtuale sia considerata WBT e che pertanto all’interno del WBT rientrino dunque anche metodologie di formazione e comunicazione digitali sincrone.

Risposta:

Nell’ambito della più generale definizione di wbt, che prevede componenti formative asincrone e sincrone, l’aula virtuale è una delle possibili modalità di formazione e comunicazione digitale sincrone.

121) In riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica descritti nel Capitolato d’Oneri al par. 7.3 lettera c) ed al par. 7.4,

in relazione alla partecipazione ai Lotti 3, 4 e 5, si chiede di confermare che, in caso di RTI composto da

un'Azienda che non abbia presentato almeno un (1) progetto di affiancamento alla transizione digitale, questa potrà eseguire le prestazioni del servizio "Servizio Progettazione della Transizione Digitale - codici servizio: L3.S1, L4.S1, L5.S1" ma non potrà eseguire le prestazioni del servizio "Servizio Affiancamento alla Transizione Digitale - codici servizio: L3.S2, L4.S2, L5.S2".

Risposta:

Come previsto dal par. 7.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Capitolato d'Oneri, ai fini della partecipazione ai lotti 3, 4 e 5, il concorrente dovrà presentare n. 3 progetti di affiancamento alla transizione digitale per ciascun lotto al quale si intende partecipare. Inoltre, come specificato al successivo par. 7.4, "per i lotti 3, 4 e 5, i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall'impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto". Si veda anche la risposta al quesito 33.

122) Con riferimento al criterio di valutazione 'C14 Misurazione della digitalizzazione' del Lotto 2,

Si chiede di confermare che, ai fini del conseguimento del massimo punteggio tabellare (4 punti), il Concorrente dovrà limitarsi a dichiarare il massimo numero di indicatori proposti (4).

Risposta:

Si precisa innanzitutto che, come previsto dal medesimo criterio C14, "Misurazione della digitalizzazione", il punteggio massimo attribuibile è pari a 2 punti, e non a 4. Il punteggio massimo di 2 punti verrà attribuito al concorrente che proponga un numero di indicatori pari a 4 (nel caso in cui proponga invece 2 indicatori, il punteggio attribuito sarà pari a 1 punto). Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà quindi dichiarare sia gli indicatori che intende proporre sia il relativo numero.

123) Con riferimento al meccanismo di classificazione del servizio in fasce ai fini della remunerazione del servizio L1.S2 (paragrafo 3.1.2.4)

Si chiede di confermare che gli ambiti ICT di I livello della categorizzazione degli interventi proposti sono quelli indicati nell'Allegato 1 al capitolato d'oneri – CAPITOLATO TECNICO GENERALE al paragrafo 2.4.4 Categorizzazione degli interventi, quindi specificatamente i seguenti nove: ACCESSO AI SERVIZI, ECOSISTEMI, PIATTAFORME, DATI DELLA PA, MODELLO DI INTEROPERABILITÀ, INFRASTRUTTURE, SICUREZZA, MODELLI E STRUMENTI PER L'INNOVAZIONE, GESTIONE DEL TRANSIENTE. –

Risposta:

Si conferma.

124) Con riferimento al meccanismo di classificazione del servizio in fasce ai fini della remunerazione del servizio L1.S1 (paragrafo 3.1.1.4) ed agli ambiti del CAD individuati dalla sezione II dello stesso.

Si prega di indicare quali sono gli ambiti, in quanto in tale sezione II del CAD non è possibile trovare alcun riferimento ad "ambiti".

Risposta:

si veda risposta al quesito 28.

125) In riferimento a quanto descritto nell'All. 1 Capitolato Tecnico Generale al par. 5.1,

Si chiede di confermare che il Portale dei Progetti Digitali sarà, al termine della durata dell'Accordo Quadro, dismesso dal fornitore e non dovrà essere trasferito a Consip e/o altri soggetti terzi.

Risposta:

Il fornitore dovrà cessare tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico Generale e relative al portale al termine della validità dell'Accordo Quadro, fermo restando che Consip e/o AgID e/o gli organismi di coordinamento e controllo potranno richiederne il trasferimento.

- 126)** Si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione di più Lotti ad un unico fornitore questo possa realizzare un unico "Portale dei Progetti Digitali" atto a fornire quanto richiesto nell'All. 1 Capitolato Tecnico Generale al par. 5.1 per tutti i lotti di cui il fornitore è risultato aggiudicatario.

Risposta:

Si conferma, con la precisazione che dovranno essere presenti sezioni separate per ciascun lotto con adeguata profilazione.

- 127) Con riferimento al "Piano Gare Strategiche Consip" descritto nell'All. 1 Capitolato Tecnico Generale al par. 1.3,**

si chiede di confermare che, per un fornitore che risulterà aggiudicatario di uno qualunque dei lotti oggetto del presente bando non ci sarà alcun vincolo di partecipazione e/o aggiudicazione in alcuna gara strategica (di cui è già stato pubblicato il bando di gara o di prossima pubblicazione) e nelle loro successive fasi per l'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo (sia in assenza che in presenza del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici dell'Accordo Quadro specifico).

Risposta:

Si conferma.

- 128) Con riferimento al Paragrafo 5 "Deliverable Processo digitale" dell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale - Modelli dei Deliverable –**

si chiede di confermare che la sezione relativa al "Modello di erogazione to be del servizio" sia un refuso e, pertanto, si chiede di specificare l'indice minimo dei contenuti del "Deliverable Processo digitale".

Risposta:

Non si conferma. Si veda la risposta al quesito 54.

- 129) In relazione all'art. 9 del Capitolato d'Oneri («Subappalto»),**

si chiede di confermare o meno la correttezza delle seguenti statuizioni, stante il riferimento – reperibile nella disposizione in questione - alle due sentenze della Corte di Giustizia Europea cause nn. C-63/18 del 26/09/2019, e C-402/18 del 27/11/2019:

- nella presente procedura non vige alcun limite quantitativo al subappalto, con la conseguenza che le prestazioni dei singoli Contratti esecutivi sono liberamente subappaltabili anche nella misura del 100%;
- nella presente procedura non vige alcun limite in tema di remunerazione dei subappaltatori, con la conseguenza che nei corrispondenti contratti di subappalto non trova applicazione il vincolo di ribasso massimo del 20% posto dal comma 14° dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Risposta:

Si veda la II Errata Corrige pubblicata il 5 marzo 2020. Inoltre, in relazione al primo quesito, non si conferma la possibilità di subappaltare le prestazioni anche nella misura del 100%. In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, infatti, "i soggetti affidatari dei contratti ... eseguono in proprio ... i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ...". In relazione al secondo quesito, si conferma.

130) L'art. 7.4 del Capitolato d'Oneri («Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE») prevede che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3.c) («Tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale») debba essere posseduto, in caso di partecipazione in RTI ai Lotti nn. 3-4-5, con le modalità appresso indicate:

«per i lotti 3, 4 e 5, i tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale devono essere stati realizzati dall'impresa che eseguirà le relative prestazioni oggetto del contratto».

Posto che nell'ambito di tali Lotti deve ritenersi ammissibile la partecipazione di RTI anche orizzontali o misti, si chiede di precisare come in tale ipotesi debba risultare ripartito il requisito in questione, e se in particolare i n. 3 progetti:

- possano essere posseduti in via cumulativa dal RTI orizzontale/misto nel suo complesso, in quanto facenti capo agli operatori economici che eseguono le relative prestazioni, sino a concorrenza con i n. 3 richiesti e secondo un principio di cumulo semplice;
- debbano invece essere posseduti in numero pari a 3 da ciascuno degli operatori economici che esegua le relative prestazioni.

Tale ultima lettura è apparentemente da escludersi in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, visto che determinerebbe la crescita esponenziale del requisito in questione per i RTI orizzontali/misti, e la loro discriminazione rispetto a quelli verticali, nei quali ultimi le progettualità sarebbero sempre pari a n. 3, stando alla lettera del Capitolato.

Risposta:

Si conferma la prima opzione proposta, per cui, in caso di RTI orizzontali, il requisito di cui al par. 7.3, lett. c) del Capitolato d'Oneri potrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso. Si ricorda che in caso di RTI misti, a seconda della relativa organizzazione, valgono le regole per gli RTI orizzontali e/o verticali.

131) L'art. 3.1 del Capitolato d'Oneri, in tema di divieti di partecipazione/aggiudicazione ai sensi dell'art. 51, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 50/2016, pone un divieto di partecipazione (tra i Lotti 6/9 e i Lotti 1/5) nonché un divieto di aggiudicazione (tra il Lotto n. 9 e i Lotti 6/8), precisando tuttavia che tali due divieti non operano «nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale».

Alla stregua di quanto sopra, si richiede di confermare che i divieti in questione non operano nel caso di due operatori ALFA e BETA che si trovino in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché di unicità di centro decisionale, rispetto ai quali si configurano la seguente situazione:

- ALFA partecipa ai Lotti nn. 6/9, BETA ai Lotti nn. 1/5;
- ALFA si aggiudica il Lotto n. 9, BETA si aggiudica uno dei Lotti nn. 6/8.

Risposta:

Si conferma.

132) L'art. 7.3.c) del Capitolato d'Oneri prevede, per i Lotti nn. 3, 4 e 5, uno specifico requisito di capacità tecnica e professionale ai fini dell'ammissione in gara («Tre (3) progetti di affiancamento alla transizione digitale»).

Il corrispondente art. 3.3 del Capitolato Tecnico Speciale, sempre relativo ai Lotti nn. 3, 4 e 5, definisce invece il perimetro dei servizi richiesti includendovi sia il «Servizio Progettazione della Transizione Digitale» (art. 3.3.1), che il «Servizio Affiancamento alla Transizione Digitale» (art. 3.3.2), conformemente peraltro alla declaratoria generale di oggetto dei servizi dei Lotti in questione riportata nel Capitolato d'Oneri (cfr. Tabelle 2c, 2d e 2e dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri, pagg. 10-11).

Ciò posto, siamo a richiedere di chiarire se i n. 3 progetti di "affiancamento", richiesti a titolo di requisito di ammissione tecnico-professionale dall'art. 7.3.c) del Capitolato d'Oneri, possano riguardare anche solo la "Progettazione della Transizione Digitale", conformemente all'oggetto del servizio dei Lotti in questione.

Risposta:

No, i progetti dovranno avere ad oggetto il servizio di affiancamento alla transizione digitale, ossia il servizio qualificato come "prestazione secondaria" nell'ambito dei lotti 3, 4 e 5.

133) In riferimento alla definizione riportata nel Capitolato Tecnico Speciale (paragrafo 2 "Definizioni", punto 7), e con specifico focus sui servizi del Lotto 1, si chiede di confermare quale delle seguenti interpretazioni della definizione di "key user" sia appropriata, al fine della corretta identificazione degli stessi all'interno degli use case del citato Lotto:

- Regione, Città Metropolitana, Provincia, Comune, Cittadino, Impresa: in tale esempio i key user risultano essere 6;
- Responsabile di un processo/servizio/funzione di una Regione: in tale esempio i key user consistono in tutti i responsabili identificati all'interno dell'organigramma regionale coinvolti nel processo/servizio/funzione in considerazione.

Qualora nessuna delle citate interpretazioni risulti appropriata, si chiede di esplicitare, per mezzo di esempi concreti la definizione di key user.

Risposta:

Si rimanda alla definizione di key user riportata nel par. 2 del Capitolato Tecnico Speciale, per cui, per "Key user" si intende un "utente tipo rappresentativo di una categoria di utenti/utilizzatori del processo e/o del servizio digitale, in grado di rappresentare esaustivamente i task del processo stesso. In senso lato, per attività non strettamente attinenti ai processi, un key user è un referente chiave per l'ambito di riferimento, in grado di fornire una visione d'insieme dello stesso".

134) Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto 1 "C06 Definizione Obiettivi Strategici", si fa notare la discordanza fra la definizione data dal Capitolato d'Oneri (Par. 17.1) e quella data nell'Allegato 8 Offerta Tecnica. Dal momento che nel primo caso si indica tale criterio come discrezionale mentre nel secondo come tabellare, si richiede conferma che tale criterio vada considerato come discrezionale.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige pubblicata il 10 febbraio 2020.

135) In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, Par. 3.1.2.4, si chiede di esplicitare la definizione di "Ambiti

ICT", costituente uno dei parametri da valorizzare per identificare le Fasce (A, B, C) delle Amministrazioni per cui erogare il servizio in oggetto. In particolare si chiede di integrare, con esempi pratici, la nota riportata a pag. 14 del medesimo documento in cui si cita "Gli ambiti ICT devono essere intesi come gli ambiti di livello della categorizzazione degli interventi proposti". Nel caso specifico si riporta il seguente esempio, per il quale si chiede inoltre di confermarne la corretta interpretazione:

Si suppone di considerare la Fascia "B";

- 1° Parametro: si suppone che i "key user" siano 15;
- 2° Parametro: al fine di rientrare nella presente fascia con le assunzioni sopra riportate, è necessario che gli ambiti ICT da considerare siano inferiori a 105. Tale numero è calcolato, secondo quanto presente nel Capitolato e secondo l'interpretazione data, come $15 \text{ (key user)} * 7$ (vincolo massimo definito dalla fascia B in oggetto).

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 94.

- 136)** Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto 2 "C05 Esperienza pregressa relativa al disegno del modello di erogazione di servizi digitali" (par. 17.1 del Capitolato d'Oneri), alla luce della ERRATA CORRIGE pubblicata da Consip in data 10/02/2020, si chiede di confermare che il correlato paragrafo previsto nello schema di risposta di cui all'allegato 8 al Capitolato d'Oneri ("C05 Esperienza pregressa relativa al disegno del modello di erogazione di servizi digitali") debba essere collocato all'interno del capitolo "Criteri discrezionali", tra i sotto-paragrafi "C04 Garanzia omogeneità di erogazione" e "C07 Use case per lo sviluppo del modello di erogazione del servizio digitale".

Risposta:

Si conferma. Si precisa ad ogni modo che lo schema di relazione tecnica fornito ha il solo scopo di facilitare i concorrenti nella strutturazione e predisposizione dell'offerta tecnica. Ai fini della predisposizione dell'Offerta il concorrente dovrà attenersi a quanto richiesto dai criteri riportati nel Capitolato d'Oneri, per come modificati nell'Errata Corrige.

- 137)** Per quanto concerne i Profili professionali di cui all'Appendice 2 del Capitolato Tecnico Speciale ("PROFILI PROFESSIONALI"), si chiede conferma, con specifico riferimento alla certificazione richiesta per i profili di Project Manager, Consulente Organizzativo Senior, Consulente Business Process Re-engineering Senior, Consulente Business Process Re-engineering Junior, Business Analyst, Consulente di Project Management, di poter impiegare nella Fornitura risorse in possesso di una delle certificazioni in ambito Project Management – quali ad esempio PMI/PMP, IPMA, ISIPM, ITIL Practitioner, Prince2® Foundation, Prince2® Practitioner, AgilePM® Foundation – in alternativa alla certificazione ITIL4 Foundation.

Risposta:

Non si conferma. Le risorse impiegate dovranno essere in possesso delle certificazioni riportate nell'Appendice Profili Professionali. Si vedano le risposte ai quesiti 35, 47, 82 e 107.

- 138)** Tra i deliverable minimi previsti per i Lotti 3-4-5 indicati nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale ("MODELLI DEI DELIVERABLE") non sono presenti alcuni di quelli indicati nel Capitolato Tecnico Speciale, all'Art. 3.3.2.2. Si chiede conferma di quale sia l'elenco dei deliverable minimi previsti per i lotti sopra indicati.

Risposta:

Si faccia riferimento al Capitolato Tecnico Speciale. Si precisa, ad ogni modo, che laddove nel capitolato tecnico e nella relativa appendice non sono descritti i template dei deliverable, questi saranno definiti dall'Amministrazione sulla base delle proprie specificità.

139) Riguardo all'Offerta Economica, si chiede

- a) se nella cifra offerta per "Affiancamento e-learning" (base d'asta € 8.500,00), siano da considerarsi le ore di affiancamento in presenza agli utenti (max 15), la disponibilità del corso (≤ 2 ore) e l'assistenza tecnica agli utenti.
- b) Si chiede inoltre conferma che per Successive Erogazioni si intenda la fruizione del medesimo corso e-learning da parte di utenti successivi ai primi 15 della stessa Amministrazione.

Risposta:

Per chiarezza di risposta il quesito è stato suddiviso in due sottopunti, a) e b):

- a) Si conferma.
- b) Si conferma.

140) Si chiede conferma che la percentuale di maggiorazione delle ore di affiancamento da indicare in relazione al criterio di valutazione C09 dei Lotti 3-4-5 riportato nel Capitolato d'Oneri si applicherà esclusivamente alle ore di affiancamento individuale previste nei diversi servizi (1 h di affiancamento/utente).**Risposta:**

Si veda la risposta al quesito 36.

141) In relazione all'offerta economica relativa all'assistenza e-learning, si chiede conferma che con tale termine si intenda non solamente lo sviluppo di corsi e-learning ma anche altre attività di formazione a distanza (es.: virtual class).**Risposta:**

Si conferma.

142) L'art. 14.2 del Capitolato d'Oneri prevede che:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica di volervi ricorrere (l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto saranno indicati nella successiva fase di affidamento dei contratti esecutivi)

Tale previsione sembra non concordare con il "Sistema" che, al passo 2 "Scelta Lotti", richiede tassativamente la compilazione dei seguenti campi:

- Quota % massima di attività oggetto di subappalto
- Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori

Si chiedono chiarimenti sulla modalità di compilazione dei suddetti campi, conformemente alla previsione della *lex specialis* di gara che rimanda alla fase di affidamento dei contratti esecutivi l'indicazione di tali informazioni.

Risposta:

Si precisa che il Sistema non ammette la mancata compilazione dei campi indicati, tuttavia, come previsto dal Capitolato d'Oneri e ulteriormente chiarito nella seconda Errata corrige: - ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà limitarsi a esprimere la propria volontà di ricorrere al subappalto; - in fase esecutiva, nell'ambito del Piano operativo, il Fornitore dovrà indicare le attività che intende subappaltare e la relativa quota percentuale rispetto all'importo contrattuale. Pertanto, nella compilazione dei campi presenti a Sistema, il concorrente potrà fornire una qualsivoglia indicazione, la quale però non verrà tenuta in considerazione ai fini della tipologia delle attività e della relativa quota percentuale che saranno oggetto di subappalto in fase esecutiva.

- 143)** Svariati criteri di aggiudicazione delle corrispondenti griglie prevedono la valutazione di “Best practices” ed “Esperienze pregresse”, e la conseguente l’attribuzione di un punteggio alle medesime nell’ambito del merito tecnico (cfr. ad esempio l’elemento di valutazione n. C09 del Lotto 1, “Best practice per gli interventi strategici ICT”, riportato a pag. 48 del Capitolato d’oneri, l’elemento n. C05 del Lotto 2, “Esperienza pregressa relativa al disegno del modello di erogazione di servizi digitali” del Lotto 2, presente a pagina 53 del Capitolato d’Oneri, oppure il n. C09 del medesimo Lotto 2, «Best practices per il disegno di processi digitali», pag. 54).

Relativamente a tali elementi, si richiede di conoscere:

- i. se un’ausiliaria possa concorrere ad apportare le sopra citate “Best practices/Esperienze pregresse” ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, ferma la circostanza che la stessa metterà a disposizione dell’operatore economico concorrente tutte le risorse funzionali del caso;
- ii. se, in alternativa, le sopra citate “Best practices/Esperienze pregresse” possano essere fatte valere in procedura, sempre ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso uno o più subappaltatori, reclutati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e già dichiarati in sede di offerta tecnica.

Risposta:

In relazione ad entrambi i punti del quesito, non si conferma.

- 144)** Con riferimento a quanto indicato nel Capitolo 7.3, lettera c) del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che possa ritenersi valida ai fini probatori l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Committente referenziato e che la stessa non debba essere resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Risposta:

L'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dalla Committente costituisce documento che, anche se del caso congiuntamente alle copie dei contratti o della fatture, e non è richiesto che la stessa sia rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Si precisa tuttavia che sarà necessaria una dichiarazione del Committente, rilasciata ai sensi del citato art. 47, laddove dall'attestazione di regolare esecuzione non emerga espressamente: i) il contratto al quale le singole prestazioni afferiscono, (ii) la tipologia delle attività prestate, nonché, eventualmente, (iii) la quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti. Per ulteriori dettagli in ordine alle modalità di comprova, si rinvia a quanto previsto al par. 7.3 del Capitolato d'Oneri.

- 145) (Criteri C05 e C10 del Lotto 1 e C06 dei Lotti 3-4-5)**

Con riferimento all'errata corrige del 10/02/2020 ai punti 2), 3) e 4), si chiede di confermare che l'indicazione dei

riferimenti e contatti personali del cliente/della PA richiesti per la verifica di quanto dichiarato non costituisca un obbligo, considerato che gli stessi potranno essere forniti - in virtù della normativa vigente - solo ed esclusivamente previo consenso discrezionale degli interessati.

Risposta:

Non si conferma. Ferme restando le modalità di comprova indicate nell'Errata corregge pubblicata il 10 febbraio 2020, l'indicazione di un riferimento nominativo si intende soddisfatta mediante l'indicazione di un'Area o di un Dipartimento del Cliente pubblico o privato, nonché dei relativi contatti telefonici e mail. Si precisa che l'istanza per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sarà indirizzata da Consip, in fase di stipula, o dall'Amministrazione, in fase esecutiva, al Cliente pubblico o privato.

146) (Criteri C05 e C10 del Lotto 1 e C06 dei Lotti 3-4-5)

Con riferimento ai criteri di valutazione C05 e C10 del Lotto 1 e C06 dei Lotti 3, 4 e 5, in merito alle attestazioni delle attività svolte e del numero di giornate erogate da ogni risorsa professionale offerta, si comprende che l'errata corregge del 10/02/2020 ai punti 2), 3) e 4) consente un'alternativa alla richiesta originale di comprova del requisito; questa però prevede almeno due casistiche:

- 1) il dipendente è in forza all'Azienda da almeno 4 anni: in questo caso sarebbe possibile produrre la certificazione e gli addendum esplicitati in errata corregge;
- 2) il dipendente è in forza all'Azienda da meno di 4 anni ed ha maturato l'esperienza da certificare nel corso di precedenti contratti lavorativi: in questo caso la certificazione potrebbe essere completata solo facendone richiesta ai precedenti datori di lavoro, il che si ritiene impraticabile stante il contesto di gara aperta.

Tuttavia, nel primo caso non si può escludere che nel periodo intercorrente tra la presentazione (data alla quale viene fatta la dichiarazione) e la data di stipula del contratto (da bando prevista dopo 360 giorni, salvo eventuali richieste di estensione di validità dell'offerta) il dipendente possa lasciare l'azienda. In questa evenienza la sostituzione della risorsa avviene tramite ulteriori risorse interne con le caratteristiche di cui al punto 1) oppure sconta il limite di cui al punto 2), ovvero l'Azienda è fortemente a rischio di perdere il requisito.

Inoltre, in fase di esecuzione contrattuale, ai fini di poter garantire il mantenimento del requisito per tutta la durata del contratto di accordo quadro, in caso di sostituzione di una risorsa tra quelle per cui viene richiesta la certificazione dell'esperienza, si incorre nelle stesse casistiche di cui ai punti precedenti.

- a) Stante quanto sopra si chiede, come terza opzione, quella di presentare in sede di stipula del contratto quadro i curricula delle risorse professionali dichiarate in sede di offerta, sottoscritti per autocertificare le esperienze e il numero di giornate dichiarate nel curriculum stesso;
- b) in relazione ai riferimenti e contatti personali del cliente/della PA richiesti per la verifica di quanto dichiarato, considerato che potranno essere forniti - in virtù della normativa vigente - solo ed esclusivamente previo consenso discrezionale degli interessati, si chiede conferma che questo non costituisca un obbligo.

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in due sottopunti, a) e b).

In relazione al sottopunto a), si rappresenta che l'opzione proposta non risulta ammissibile. Come pure già precisato nel Capitolato d'Oneri al par. 22.1, infatti, ai fini della stipula, l'aggiudicatario dovrà far pervenire a Consip "[...] j) <eventuale, ove offerti> I curricula e le attestazioni di esperienza dichiarata in offerta tecnica per le risorse professionali migliorate dal concorrente (lotto 1: criteri 5 e 10; lotto 2: criteri 6 e 10; lotti 3, 4 e 5: criteri 5 e 6; lotti 6, 7 e 8: criteri 5; lotto 9: criteri 4 e 13)". E' dunque già previsto che, per comprovare il possesso delle esperienze maturate dalle risorse che l'aggiudicatario ha dichiarato di voler impiegare dovranno essere presentati anche i relativi CV. Si ribadisce quanto riportato in proposito nell'Errata corregge, per cui, in aggiunta ai CV, l'aggiudicatario dovrà attestare che le risorse professionali che intende impiegare siano in possesso

dell'esperienza richiesta dal singolo criterio "mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata – per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email". Inoltre, come previsto dall'art. 8, "Obbligazioni specifiche del Fornitore, lett. d), dello Schema di Accordo Quadro, in caso di variazioni delle risorse impiegate, il Fornitore dovrà presentare i nuovi curricula e le attestazioni di esperienza per le risorse professionali migliorate in Offerta tecnica.

In relazione al sottopunto b), si veda la risposta al quesito 145.

147) (Condizioni di Assicurazione)

Con riferimento all'allegato "ID 2069 - Digital Transformation - All. Facsimile Condizioni di Assicurazione.pdf" nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti: una polizza assicurativa definita "General Liability" (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso Fornitore.

Si chiede conferma che:

- a) tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
- b) ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
- c) non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
- d) ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;
- e) in caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara.

Risposta:

Si chiarisce che non è prevista alcuna polizza assicurativa a copertura dell'Accordo Quadro. Come infatti previsto dal par. 24 del Capitolato d'Oneri nonché dall'art. 6, "Affidamento dei contratti esecutivi - Piano dei Fabbisogni e stipula del contratto esecutivo", comma 12, *"Con la stipula del singolo Contratto Esecutivo e per tutta la durata dello stesso, l'Amministrazione potrebbe richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base del*

Facsimile condizioni di assicurazione allegato al Contratto Esecutivo. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati". Sarà pertanto la singola Amministrazione a poter richiedere al Fornitore la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, se del caso avvalendosi del "Facsimile condizioni di assicurazione" messo a disposizione da Consip. Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative eventualmente richieste potranno essere opportunamente svolte unicamente nell'ambito delle attività di verifica da parte di ciascuna Amministrazione in fase di contratto esecutivo.

148) Par. 5.1 "Portale dei Progetti Digitali" - Capitolato Tecnico Generale

Facendo riferimento al paragrafo 5.1 "Portale dei Progetti Digitali" del Capitolato Tecnico Generale:

- a) Si chiede di confermare che il Fornitore non tratterà dati di Amministrazioni diverse da quelle con cui è stato sottoscritto un contratto esecutivo e il relativo atto di nomina a responsabile del trattamento.
- b) In caso di non conferma al punto a), si chiede di confermare che tali Amministrazioni, inclusa la stessa Consip S.p.A., gli Organi di coordinamento e controllo ed eventuali altri utenti della struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione, prima di accedere al Portale, provvederanno a nominare il Fornitore quale responsabile del Trattamento.

Risposta:

Si faccia riferimento al par. 5.1 del Capitolato tecnico generale e alle diverse tipologie di aree di fruizione previste, alle tipologie di utenti che dovranno utilizzare il portale e alla relativa profilazione.

Come previsto dalla documentazione di gara, ove necessario per il CE e per la relativa gestione, le Amministrazioni provvederanno alla nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento dei dati personali, se del caso utilizzando il Facsimile allegato 14 "Nomina responsabile trattamento" o altro atto più confacente.

149) 17.1, Lotto 9 N° 3 e 5, pagg 71-72 di 91, C03 Best Practices: "...esperienze nell'ambito della governance" C05

Esperienza pregressa: "...esperienze di governance di progetti di digital transformation..."

1. Si chiede di esplicitare la differenza tra Best Practices ed Esperienze pregresse; 2.a si richiede se nel caso delle best practices ed esperienze pregresse sia necessario indicare il nome del cliente/PA; 2.b si richiede se sia possibile descrivere Best Practices afferenti alla governance di progetti di rilevanza strategica non direttamente riconducibili ad esperienze di Digital Transformation, seppure ovviamente applicabili al contesto della fornitura per approcci metodologie e soluzioni organizzative proposte.

Risposta:

In relazione al quesito 1, si precisa che per esperienza pregressa si intende in una attività svolta dal Concorrente nell'ambito del perimetro di riferimento; una best practice consiste invece in un approccio radicato e strutturato che il concorrente ha maturato, il cui livello di consolidamento è tale da garantire efficacia e massima efficienza nell'espletamento dell'attività richiesta, con specifico riferimento al contesto.

- 2.a) L'indicazione dei riferimenti del cliente/PA è richiesta per le sole esperienze pregresse.
- 2.b) Non si conferma.

150) 17.1, Lotto 9 N° 5, pag 72 di 91, C05 Esperienza pregressa: "Rilevanza, anche dimensionale, dell'attività di governance"

Si chiede di specificare in quali termini verrà valutata la rilevanza dimensionale (es. impegno in GP, valore economico, numero di Enti coinvolti...) e se il concetto di "rilevanza dimensionale" privilegia il dimensionamento

economico del progetto gestito oppure il dimensionamento in termini di numerosità dei soggetti coinvolti e di complessità dell'intervento.

Risposta:

Da un punto di vista dimensionale, le attività di governance proposte saranno valutate sia per quanto attiene al dimensionamento economico del progetto gestito sia per quanto riguarda il dimensionamento in termini di numerosità dei soggetti coinvolti e di complessità dell'intervento.

- 151) 17.1, Lotto 9 N° 4, pag 72 di 91, C04 Qualità delle risorse professionali: "...possesto di certificazioni in ambito Project Management (tra cui, a titolo esemplificativo, PMI/PMP, IPMA, ISIPM, ITIL Practitioner, PRINCE2® Practitioner, AgilePM® Foundation) e/o Scrum Master e/o Scrum Product Owner Esperienza pregressa: "Rilevanza, anche dimensionale, dell'attività di governance" e 3.2 Tabella "CONSULENTE ORGANIZZATIVO SENIOR", pag 8, riga "Certificazioni": ITIL 4 Foundation**

1. Si richiede di confermare che la richiesta del possesso della certificazione ITIL Practitioner per l'assegnazione del punteggio tabellare debba considerarsi un mero refuso in quanto: a. la certificazione ITIL non rientra tra quelle in ambito Project Management; b. già viene richiesta per la figura specifica la certificazione ITIL 4 Foundation come requisito minimo.

Risposta:

Non si conferma.

Si veda la risposta al quesito 137 e altri ivi citati.

- 152) 3.2, Certificazioni, pag 8 di 34, Itil 4 Foundation, 3.6, Certificazioni, pag 16 di 34, Itil 4 Foundation**

1. Si chiede conferma della necessità di tale certificazione per tutte le figure di Consulente organizzativo senior.

1.a. In caso affermativo, si chiede se la versione 3 della certificazione Itil Foundation possa essere considerata equivalente.

2. Si chiede conferma della necessità di tale certificazione per tutte le figure di Business Analyst. **2.a** In caso affermativo, si chiede se la versione 3 della certificazione Itil Foundation possa essere considerata equivalente

Risposta:

In relazione ai quesiti 1 e 2, si conferma che la certificazione ITIL 4 Foundation è per tutte le figure di Consulente Organizzativo senior e Business Analyst.

In relazione ai quesiti 1.a) e 2.a), non si conferma l'equivalenza con la versione precedente visto il diverso approccio delle due versioni.

- 153) 17.1, Lotto 9 N° 13 e 14, pag 76 di 91, Il Concorrente si impegna a mettere a disposizione degli Organismi di monitoraggio e controllo competenze specialistiche nei seguenti ambiti tecnici/tecnologici:**

1. Si chiede se le risorse aggiuntive sono oggetto di remunerazione e, in caso affermativo, secondo quale delle figure professionali previste 2. Nell'ipotesi in cui le risorse aggiuntive non sono remunerate, quali sono le modalità di ingaggio con riferimento al singolo progetto attivato nell'ambito dell'Accordo?

Risposta:

In relazione al quesito 1 si precisa che le risorse aggiuntive messe a disposizione degli Organismi di coordinamento e controllo dal Fornitore non saranno oggetto di remunerazione.

In relazione al quesito 2 si precisa che l'ingaggio delle risorse suddette, con riferimento ai singoli progetti attivati nell'ambito dell'Accordo Quadro, avverrà in modalità on demand da parte degli Organismi di coordinamento e controllo.

154) 17.1, Lotto 9 N° 2, pag 71 di 91, Disponibilità minima, espressa in termini di GP/mese, offerta agli Organismi di coordinamento e controllo

1. Si chiede se le risorse relative al Centro di Competenza sono oggetto di remunerazione e, in caso affermativo, secondo quale delle figure professionali previste 2. Nell'ipotesi in cui le risorse dei Centri di Competenza non siano remunerate, quali sono le modalità di ingaggio con riferimento al singolo progetto attivato nell'ambito dell'Accordo?

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 153.

155) 8, Avalimento, pag 24 di 91, Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

1. Si chiede se le esperienze pregresse e le best practices dell'Ausiliaria possono essere oggetto di avalimento

Risposta:

Non si conferma. Come riportato al paragrafo 8 "Avalimento" del Capitolato d'Oneri, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Con riferimento alla presente procedura di gara, i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti ex art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono indicati ai paragrafi 7.2 e 7.3 del Capitolato d'Oneri. Diversamente, le esperienze pregresse e le best practices del Fornitore costituiscono oggetto di criteri di valutazione dell'offerta tecnica e non invece requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), ragion per cui non possono essere oggetto di avalimento.

156) Relativamente al paragrafo 5 "Soggetti ammessi in forma singola o associata e condizioni di partecipazione" del Capitolato d'oneri, si chiede conferma che una Università può essere considerato un Operatore economico ai sensi dell'art. 3 comma p del Codice degli appalti e quindi può partecipare alla procedura di gara in oggetto e far parte di una RTI assieme ad altri operatori economici.

Risposta:

I soggetti ai quali possono essere affidati contratti pubblici sono indicati nella norma contenuta nell'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Da ciò consegue che qualunque soggetto in possesso delle caratteristiche per poter rientrare in una delle categorie elencate nella richiamata norma, oltre che dei requisiti soggettivi prescritti dalla *lex specialis*, è legittimato a partecipare alla gara.

È noto e peraltro ribadito dal 14° considerando della direttiva UE n. 24/2014 che le Università possono essere considerate come "operatore economico". Tale qualità, infatti, può essere riconosciuta ad ogni ente che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato. In tale ottica, l'Università può partecipare a una

gara d'appalto con soggetti privati, compatibilmente con il proprio fine istituzionale e statutario (cfr. *ex multis* Corte Giustizia Unione Europea, 23 dicembre 2009, n. 305/08; Corte Giustizia Unione Europea Grande, sez., 19 dicembre 2012, n. 159/11)

157) Con la Pubblicazione dell'Errata Corrige relativa al par. 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è stato precisato che:

"L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata – per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da parte dell'Impresa nell'ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per ciascuna risorsa. In caso di aggiudicazione, la produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

In considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che: qualora l'impresa concorrente intenda proporre risorse che abbiano maturato parte dell'esperienza alle dipendenze di altre imprese, circostanza che comporterebbe l'oggettiva difficoltà di ottenere dichiarazioni rilasciate da soggetti (Clienti/PA/imprese terze) con i quali non ha intrattenuto direttamente gli specifici rapporti contrattuali, si chiede di confermare di poter fornire una dichiarazione resa dal concorrente unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalle singole risorse professionali attestante la propria pregressa esperienza professionale. Tale possibilità di comprova alternativa apparrebbe, inoltre, giustificata anche:

- dal tenore letterario dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede, infatti, che *"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*;
- dalle vigenti normative in materia di trattamento dati che impongono la minimizzazione e la limitazione del trattamento e della conservazione degli stessi una volta cessata l'esigenza per la quale la raccolta è stata effettuata.

Risposta:

Fermo quanto precisato nell'Errata corrige, si rimanda alle risposte ai quesiti 5, 11, 13, 22, 145, 146. Si precisa inoltre che il richiamo all'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 non appare pertinente, nella misura in cui tale norma si riferisce alla "prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore" e non già alla dimostrazione del possesso di eventuali requisiti migliorativi offerti in gara.

158) Con la Pubblicazione dell'Errata Corrige relativa al par. 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è stato precisato che:

"L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione,

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata – per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicare nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da parte dell'Impresa nell'ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per ciascuna risorsa.

In caso di aggiudicazione, la produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

In considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che:

qualora l'impresa concorrente intenda proporre risorse che abbiano maturato esperienza nell'esecuzione di progetti realizzati dall'impresa stessa nell'ambito di contratti che non prevedano l'obbligo di rendicontare nominativamente i componenti del gruppo di lavoro, a fronte dell'oggettiva difficoltà del Cliente/PA al rilascio della relativa dichiarazione, si chiede di confermare di poter fornire una dichiarazione resa dal concorrente unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalle singole risorse professionali attestante la propria pregressa esperienza professionale.

Tale possibilità di comprova alternativa apparrebbe, inoltre, giustificata anche:

- dal tenore letterario dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede, infatti, che *"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*;
- dalle vigenti normative in materia di trattamento dati che impongono la minimizzazione e la limitazione del trattamento e della conservazione degli stessi una volta cessata l'esigenza per la quale la raccolta è stata effettuata.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 157 e a quelle in essa citate.

159) Con la Pubblicazione dell'Errata Corrige relativa al par. 17.1 -CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è stato precisato che:

"L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata – per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicare nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da parte dell'Impresa nell'ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per ciascuna risorsa.

In caso di aggiudicazione, la produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

In considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che:

la richiesta di fornire nominativo, contatto telefonico ed email di personale di Clienti/PA appare di difficile, se non impossibile, soddisfazione poiché:

- a) non sempre tali informazioni possono essere condivise in ragione dell'esistenza di clausole che impegnano alla tutela della riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale,
- b) con il passare degli anni, nel caso di contratti ormai conclusi, il personale coinvolto nella gestione di tali contratti potrebbe ricoprire altri incarichi e difficilmente si avrebbe la disponibilità a ricostruire in maniera analitica e dettagliata attività risalenti nel tempo,

si chiede di confermare di poter fornire una dichiarazione resa dal concorrente unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalle singole risorse professionali attestante la propria pregressa esperienza professionale.

Tale possibilità di comprova alternativa apparrebbe, inoltre, giustificata anche:

- dal tenore letterario dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede, infatti, che *"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*;
- dalle vigenti normative in materia di trattamento dati che impongono la minimizzazione e la limitazione del trattamento e della conservazione degli stessi una volta cessata l'esigenza per la quale la raccolta è stata effettuata.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 157 e a quelle in essa citate.

160) Con la Pubblicazione dell'Errata Corrige relativa al par. 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è stato precisato che:

"L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata - per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da parte dell'Impresa nell'ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per ciascuna risorsa. La produzione di tali attestazioni, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

In considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che:

qualora l'impresa concorrente intenda proporre risorse che abbiano maturato parte dell'esperienza alle dipendenze di altre imprese, circostanza che comporterebbe l'oggettiva difficoltà di ottenere dichiarazioni rilasciate da soggetti (Clienti/PA/imprese terze) con i quali non ha intrattenuto direttamente gli specifici rapporti contrattuali, si chiede di confermare di poter fornire una dichiarazione resa dal concorrente unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalle singole risorse professionali attestante la propria pregressa esperienza professionale.

Tale possibilità di comprova alternativa apparrebbe, inoltre, giustificata anche:

- dal tenore letterario dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede, infatti, che *"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*;
- dalle vigenti normative in materia di trattamento dati che impongono la minimizzazione e la limitazione del trattamento e della conservazione degli stessi una volta cessata l'esigenza per la quale la raccolta è stata effettuata.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 157 e a quelle in essa citate.

161) Con la Pubblicazione dell'Errata Corrige relativa al par. 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è stato precisato che:

"L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata – per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da parte dell'Impresa nell'ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per ciascuna risorsa. La produzione di tali attestazioni, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

In considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che:

qualora l'impresa concorrente intenda proporre risorse che abbiano maturato esperienza nell'esecuzione di progetti realizzati dall'impresa stessa nell'ambito di contratti che non prevedano l'obbligo di rendicontare nominativamente i componenti del gruppo di lavoro, a fronte dell'oggettiva difficoltà del Cliente/PA al rilascio della relativa dichiarazione, si chiede di confermare di poter fornire una dichiarazione resa dal concorrente unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalle singole risorse professionali a attestante la propria pregressa esperienza professionale.

Tale possibilità di comprova alternativa apparrebbe, inoltre, giustificata anche:

- dal tenore letterario dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede, infatti, che *"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*;
- dalle vigenti normative in materia di trattamento dati che impongono la minimizzazione e la limitazione del trattamento e della conservazione degli stessi una volta cessata l'esigenza per la quale la raccolta è stata effettuata.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 157 e a quelle in essa citate.

162) Con la Pubblicazione dell'Errata Corrige relativa al par. 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA TECNICA - è stato precisato che:

"L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, l'attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l'esperienza, accompagnata - per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell'impresa che nell'ambito di quel progetto sono state impiegate le risorse di cui si attesta l'esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da parte dell'Impresa nell'ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per ciascuna risorsa. La produzione di tali attestazioni, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto."

In considerazione di quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che:

la richiesta di fornire nominativo, contatto telefonico ed email di personale di Clienti/PA appare di difficile, se non impossibile, soddisfazione poiché:

- c) non sempre tali informazioni possono essere condivise in ragione dell'esistenza di clausole che impegnano alla tutela della riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale,
- d) con il passare degli anni, nel caso di contratti ormai conclusi, il personale coinvolto nella gestione di tali contratti potrebbe ricoprire altri incarichi e difficilmente si avrebbe la disponibilità a ricostruire in maniera analitica e dettagliata attività risalenti nel tempo, si chiede di confermare di poter fornire una dichiarazione resa dal concorrente unitamente ad una dichiarazione rilasciata dalle singole risorse professionali attestante la propria pregressa esperienza professionale.

Tale possibilità di comprova alternativa appare, inoltre, giustificata anche:

- dal tenore letterario dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede, infatti, che *"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"*;
- dalle vigenti normative in materia di trattamento dati che impongono la minimizzazione e la limitazione del trattamento e della conservazione degli stessi una volta cessata l'esigenza per la quale la raccolta è stata effettuata.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito 157 e a quelle in essa citate.

163) Rif. Appendice al Capitolato Tecnico Generale – Governance delle iniziative afferenti al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 – "Cap.2.2 Responsabilità dei fornitori"

Si chiede di confermare che tutti gli obblighi previsti nei confronti degli Organismi di Coordinamento e Controllo, sia nell'ambito delle attività di coordinamento tecnico (da T1 a T7), che nell'ambito delle attività di coordinamento strategico (da S1 a S5), siano da ritenersi validi ed applicabili per i fornitori Aggiudicatari di tutti i lotti.

Risposta:

Si conferma.

164) Rif. Capitolato d'oneri, art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – Lotti 6, 7, 8 – "Criterio C17 Use case per la stima del TCO"

Con riferimento al suddetto criterio, che prevede tra gli elementi di valutazione *"le modalità e rapidità di verifica, da parte dell'Amministrazione, della stima del proprio intervento di supporto"*, si chiede di confermare che per *"stima del proprio intervento di supporto"* si intenda l'intervento di supporto alla stima del TCO da parte del concorrente.

Risposta:

Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito 93.

165) a) Con riferimento al requisito di cui al § 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede se sia possibile comprovare il requisito tramite una Società controllata – **b)** Con riferimento al requisito di cui al § 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede se sia possibile comprovare il requisito avvalendosi di una Società controllata.

Risposta:

Per chiarezza di risposta, il quesito è stato suddiviso in due sottopunti, a) e b):

- a) La possibilità di comprovare il requisito avvalendosi di una società controllata è esclusa.
- b) La possibilità di comprovare il requisito di cui al par. 7.1 del Capitolato d'Oneri è esclusa, come pure espressamente stabilito al par. 8, "Avvalimento", del Capitolato d'Oneri stesso.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)